



Unione
Nazionale
Comuni Comunità
Enti
Montani

[audizione Uncem]

Nuova legge Montagna

Osservazioni e proposte

19 giugno 2024

A cura di Uncem

Unione nazionale Comuni Comunità Enti montani



Unione
Nazionale
Comuni Comunità
Enti
Montani

**Audizione Uncem – Unione nazionale Comuni Comunità Enti montani
dinanzi all'Ufficio di Presidenza della Commissione Affari costituzionali
del Senato della Repubblica
in relazione all'esame dei disegni di legge nn. 276, 396 e 1054
(Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane)**

ROMA, 19 giugno 2024

**Lo spopolamento delle zone montane è un fatto europeo, non solo italiano.
È per il nostro Paese una vera emergenza.**

Non è più una “fuga” come dagli anni Cinquanta ai Settanta. Nei 3500 Comuni montani si muore di più e si nasce di meno: la crisi demografica si intreccia alla crisi climatica. Le Alpi si scaldano di più del resto del Pianeta. Gli Appennini sono il centro di un mediterraneo “hot spot” climatico, caldissimo, con soluzioni alle crisi tutte da pensare. La Politica deve rispondere a queste crisi facendo reti, ascoltando, evitando semplificazioni.

Il Paese non ha solo da risolvere le frammentazioni tra nord e mezzogiorno, o le difficoltà nelle interazioni tra generazioni e tra genere (che erano poi le tre sperequazioni da risolvere e affrontare con il PNRR). Al sud come al nord, al centro e nelle isole, aumentano le differenze e le disuguaglianze tra centri urbani e zone montane. Le forchette degli indicatori si dilatano.

Una legge potrà contribuire ad affrontare e contrastare trend demografici ed economici negati nei territori montani? Un finanziamento in più genererà vere opportunità di crescita?

Sono due domande che Uncem spesso in questi anni si è sentita rivolgere da Sindaci, Amministratori locali, esperti, docenti universitari, cittadini.

L'ultima legge sulla montagna risale al 1994. La 97. Trent'anni fa. Da allora, i provvedimenti di quell'articolato non sono in gran parte stati applicati. E oggi, sono in molti a dire che serve un nuovo testo, che aggiorni i temi, che colga i segni dei tempi. Peraltro visti i molti percorsi importanti per i territori entrati nella legge sulla green economy del 2015, nella legge sui piccoli Comuni del 2017, nel testo unico forestale del 2018. E siccome non è vero che “nulla è successo” per le zone montane del Paese negli ultimi due decenni, occorre ricordare il finanziamento di 135 milioni di euro di PNRR per la Strategia delle Green Communities [fortemente voluta da Uncem nel 2008], le risorse stanziare sulla Strategia nazionale per le Aree interne dal 2014 al 2021 (quasi 1 miliardo di euro di risorse nazionali ed europee regionalizzate), il fondo montagna portato per volontà del Parlamento a 200 milioni di euro annui a partire dal 2023.

Ora occorrono interventi strutturali ancor più forti e chiari.

Quanto scritto nei tre articolati è importante, ma senza opportune coperture e investimenti non hanno gambe. Tutti dobbiamo fare la nostra parte. Governo, Parlamento, Regioni, Enti locali. Non certo da soli ma in un dialogo che aveva animato il percorso di preparazione della legge 158 e ancor prima della 97. Questa audizione è “dialogo” alla quale siamo certi seguiranno nuove occasioni di scambio ed elaborazione.



PRIMA PARTE

Osservazioni di carattere generale sul disegno di legge Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane

L’iniziativa legislativa, fortemente voluta tra 2021 e 2024 dai Ministri per gli Affari regionali e le Autonomie, di concerto con altri Ministeri, ha portato all’elaborazione di un testo di legge del Governo, già esaminato e approvato dal Consiglio dei Ministri, al quale si sono uniti due articolati di iniziativa di Onorevoli Parlamentari.

I tre testi offrono una serie di interessanti e importanti misure volte allo sviluppo socio economico dei territori e alla garanzia di servizi pubblici, favorendo diritti di cittadinanza e riducendo le sperequazioni.

Si rileva l’importanza di poter giungere a un “testo base” più ampio, grazie a un’azione del legislatore parlamentare e ai testi di legge sugli stessi temi depositati.

In coda al presente documento è presente un parziale elenco degli articolati che potranno essere utili, nel dialogo istituzionale e nella definizione del testo finale.

Uncem, al fine di una ampia condivisione dei testi, ha lavorato coinvolgendo i territori, gli Enti locali, le comunità dei territori, terzo settore, diverse istituzioni, raccogliendo spunti, proposte, indicazioni, raccolte anche nel documento reperibile a questo link:

<https://uncem.it/wp-content/uploads/2024/03/UNCEM-per-nuova-legge-nazionale-Montagna-8-2-2024r.pdf>

Uncem presenta nelle pagine seguenti una serie di considerazioni sui testi, e propone cinque elementi chiave di lavoro (sintetizzati di seguito in breve) per l’azione politica e legislativa efficace sul tema “montagna”, oggetto come ben sappiamo essere anche di fortissima attenzione accademica, culturale, istituzionale.

1. Classificazione dei Comuni montani

Nel corso degli ultimi vent’anni, in diverse occasioni il Ministero degli Affari regionali e delle Autonomie ha avviato possibili revisioni dei criteri di individuazione dei Comuni montani, per una nuova classificazione.

Nel frattempo, si sono realizzate nel Paese delle nuove classificazioni dei Comuni, come quella delle Aree interne – in base al grado di perifericità dei Comuni – e si è stilato l’elenco dei piccoli Comuni ai sensi della legge 158/2017. Non sono mancati elementi di caoticità nel fare queste classificazioni, che hanno finito per frammentare e dividere gli Enti.



Unione
Nazionale
Comuni Comunità
Enti
Montani

L'eventuale nuova classificazione di Comuni montani, parzialmente montani, di pianura o di collina, può essere lasciata alle singole Regioni, le quali già in alcuni casi hanno loro classificazioni che in sede nazionale non possono non essere considerate.

Negli ultimi vent'anni, il tentativo di dire cosa è montagna si è scontrato con questioni fisiche, profonde differenze orografiche tra Alpi e Appennini. Che sono molto diversi e specifici. Una nuova classificazione comunque non deve fare riferimento solo a parametri fisici senza unire indicatori sociali ed economici. Anche questo elemento non è comprensibile.

Non sia la montanità un "privilegio".

Uncem ritiene non opportuna oggi una nuova classificazione dei Comuni montani.

E ritiene poco chiaro l'articolo 2 del disegno di legge del Governo che prevede addirittura due elenchi differenti in due commi, oltre al terzo del comma 3 per la PAC. Si proceda pertanto con l'attuale classificazione, evitando lunghi processi di definizione (con ISTAT e altri centri di statistica e dati regionali), eliminando i Comuni "parzialmente montani" dalla possibilità di uso del FOSMIT e di altri fondi per le montagne italiane.

Una nuova classificazione dei Comuni montani non deve comunque limitare il lavoro insieme tra Enti. Non devono lavorare insieme solo i Comuni "montani", definiti tali da vecchie o nuove classificazioni. L'intercomunalità è da favorire non solo tra Comuni montani, o di pianura, ma tra Comuni grandi e piccoli, più o meno elevati sul livello del mare. L'altitudine è sempre stato uno dei criteri più iniqui per impostare nuove classificazioni, stante in primo luogo la profonda differenza orografica tra Alpi e Appennini.

2. Riorganizzazione istituzionale mancante

Occorre nel Paese affrontare il tema relativo all'organizzazione istituzionale dei territori montani. I 3500 Comuni montani dal 1971 sino a dieci anni fa sono stati organizzati in Comunità montane, che garantivano allo stesso tempo servizi associati tra Comuni, investimenti e progetti per lo sviluppo socio-economico dei territori, bonifica e protezione del territorio, attraverso fondi statali e regionali che si accompagnavano a competenze affidate alle CM dai Comuni direttamente e dalle Regioni.

Questo sistema è stato smontato in gran parte delle Regioni (solo tre in Italia hanno mantenuto finora le CM e solo alcune di esse hanno agevolato, anche con specifiche leggi, la formazione di Unioni montane di Comuni (secondo la banca dati del progetto Italiae sono c.a. 400 nelle zone montane del Paese per circa 2200 Comuni). Molteplici Regioni in particolare dell'Appennino non hanno previsto finora una forma organizzativa sovracomunale nelle zone montane.

Le politiche e le opportunità che una nuova legge statale può prevedere per le aree montane si innestano efficacemente solo su un tessuto istituzionale solido che lo Stato deve comporre con norme cornice che ogni Regione può declinare.



Unione
Nazionale
Comuni Comunità
Enti
Montani

Anche la revisione in corso del TUEL (le bozze finora elaborate e diffuse dal Ministero dell'Interno) non agisce su "come i Comuni stanno insieme", piccoli e grandi, questione strategica nelle zone montane per superare frammentazioni e fragilità.

Occorre per i nuovi interventi per le zone montane passare da una logica dell'IO al NOI. Questo non significa annullare e fondere i Comuni. Si tratta di fare l'esatto opposto. Ovvero – come avviene in Francia e in Germania – favorire il lavoro insieme tra Comuni, per garantire servizi e per lo sviluppo dei territori.

Non si ritiene adeguato e idoneo basare le politiche territoriali sui singoli Comuni. Così come gli stanziamenti del FOSMIT non devono essere misurati su Comuni bensì su aree omogenee territoriali, che per le montagne corrispondono alle valli, geograficamente "complete" da cima a fondo.

Uncem chiede di inserire un capo del ddl con misure volte al lavoro insieme tra Comuni, all'organizzazione istituzionale, per attuare tutte le politiche previste, facendo salve le autonomie regionali, dando una norma cornice alle Regioni, e salvaguardando le Regioni ove già è presente un tessuto associazionistico comunale solido e ben avviato.

3. Ruolo delle Regioni e relativa legislazione

Va ricordato che solo sei Regioni in Italia dispongono di una legge regionale per lo sviluppo della montagna, dotata di opportuni fondi regionali (traendoli dal proprio bilancio ordinario annuale e pluriennale), mentre la maggior parte vede la questione montana (e anche quella forestale) come mera appendice del "sistema agricolo".

L'errore di fondo è non considerare, da parte di molte regioni, la questione montana, alpina e appenninica, trasversale a tutti i settori e a non investire risorse proprie, destinando poi solamente pochi punti percentuali di fondi UE strutturali.

Uncem chiede si introduca una norma di coordinamento che impegni le Regioni ad adeguare la propria legislazione in materia di montagne e foreste al presente ddl (richiesta presente e disattesa finora nel Testo unico forestale), a investire delle risorse economiche almeno pari a quelle che lo Stato riverserà alle Regioni nel riparto del FOSMIT, a intervenire sul sistema istituzionale dei Comuni montani favorendo uno stabile associazionismo ai sensi delle vigenti norme del TUEL sulle Comunità montane e sulle Unioni montane di Comuni, scegliendo la migliore organizzazione istituzionale e democratica permettendo così politiche durature ed efficaci su un territorio. Che così sarà meno fragile e più in linea con le scelte di altri Paesi UE che nelle zone montane hanno favorito la collaborazione tra Comuni (si pensi al Piano FranceRuralité), senza inibire la capacità democratica dei singoli municipi (36mila in Francia e 24 mila in Germania).



4. Uso del Fondo per la Montagna FOSMIT

È necessario ricordare che il Fondo nazionale per la montagna introdotto dalla legge 97/1994 (articolo 2) è stato azzerato nel 2010. Con la legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012, art. 1, comma 319) è stato istituito il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2013 e di 5 milioni annui a decorrere dal 2014, da destinare al finanziamento dei progetti di sviluppo socioeconomico per comuni classificati interamente montani (di cui all'elenco predisposto dall'Istituto nazionale di statistica - ISTAT). La dotazione è stata poi elevata a 10 milioni a decorrere del 2020 dall'art. 1, co. 550, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019). Criteri e modalità di funzionamento del Fondo integrativo sono stati definiti con il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 16 gennaio 2014.

Tali due fondi sono, da ultimo, confluiti nel nuovo “Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane” (art. 1, comma 593, della legge n. 234 del 2021), con una dotazione di 100 milioni per il 2022 e 200 milioni a decorrere dal 2023. Nel 2023 sono stati positivamente ripartiti 209 milioni di euro.

L'esperienza di queste due annualità, 2022 e 2023, deve far crescere consapevolezza e impegno delle Regioni italiane nello stanziare analoghe somme tratte dai loro bilanci. Se il fondo 2023 è stato di 209 milioni di euro, con l'impegno di ciascuna Regione il fondo 2024 potrebbe arrivare anche a 420 milioni di euro. Un maggiore coordinamento statale può essere utile in tal senso

Il fondo, con la dotazione attuale di 200 milioni di euro, deve essere mantenuto almeno fino al 2033.

Si ritiene inopportuno che una parte del fondo per la montagna venga trattenuto dallo Stato per interventi di competenza statale.

Non perché questi non siano importanti o necessari. Bensì gli stessi interventi devono essere attuati aggiungendo risorse al FOSMIT.

I 100 milioni di euro per interventi di competenza statale siano aggiuntivi ai 200 milioni di euro previsti dal FOSMIT con la legge di bilancio 200.

In questa direzione, i fondi per la montagna potrebbero crescere fino a 500 milioni di euro annui. Ovvero:

- 200 milioni di euro FOSMIT ripartiti annualmente alle Regioni per interventi di competenza delle Regioni e degli Enti locali
- 200 milioni di euro di fondi regionali stanziati annualmente da ciascuna Regione (la medesima cifra ricevuta dallo Stato, con il fondo statale e regionale che dunque si possono sommare a livello di ciascuna Regione)
- 100 milioni di euro annuali stanziati dallo Stato per gli interventi di competenza statale



5. Fiscalità differenziata

Uncem ritiene di insistere ulteriormente su iniziative per la differenziazione fiscale nei territori montani, solo in parte compiuti con il presente ddl.

NO TAX AREA, Zone franche montane, Zone a fiscalità di vantaggio sono soluzioni che devono essere adottate compensando il minore gettito con ulteriori stanziamenti diversi dal FOSMIT e da fondi regionali potenziali.

A tal proposito, si evidenziano le parole recentemente (4 dicembre 2023) pronunciate dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando Uncem:

“È, del resto, dai tempi del Ministro delle finanze Ezio Vanoni – che lei, poc’anzi, ricordava, Presidente - che la questione della fiscalità per le zone montane è stata affermata in linea di principio e, tuttavia, ha trovato difficoltà applicative. Le finalità sono state individuate in modo puntuale: si tratta di fruizione di diritti; si tratta, nell’interesse nazionale, di predisporre incentivi utili a impedire un ulteriore spopolamento di aree sensibili”.

Non vi è solo da intervenire sulla fiscalità per le imprese e le attività economiche dei territori montani (e comunque non solo quelle nuove o quelle formate da “giovani”), bensì è necessario un lavoro efficace insieme con la prossima legge sull’autonomia differenziata e rafforzata delle Regioni, nonché con la nuova legge sulla fiscalità.

Uncem evidenzia anche che i Comuni oggi hanno bisogno di nuovi strumenti per la loro fiscalità. La fiscalità locale degli Enti è di fatto ancora tutta derivata, avendo solo a disposizione le entrate dell’IMU sulle seconde case e questa solo in parte. Occorre intervenire dando realmente autonomia ai Comuni (Autonomie locale nell’Autonomia regionale), riscrivendo le regole dei Fondi di solidarietà comunale e con una perequazione sull’ambito territoriale di riferimento dei Comuni, in una logica sovracomunale.



SECONDA PARTE

Cosa ulteriormente inserire nel “testo base” riferito alle Politiche nazionali per le aree montane

TUTTE LE NUOVE PROPOSTE UNCEM

- La riorganizzazione istituzionale, dei Comuni montani che lavorando di più e meglio insieme, in organizzazioni forti, durature, non volontarie, è fondamentale per portare ogni possibile politica e scelta, investimento e stanziamento sulle aree montane. Senza “Comuni insieme” – secondo la grande e positiva tradizione delle Comunità montane, copiata da Francia e altri Paesi europei nei decenni scorsi, non vi sono opportunità per la montagna. Non bastano i “mille fiori”, le buone pratiche, i Comuni singoli più bravi. Servono lungimiranza “di valle”, di territorio, ambiti territoriali ottimali, Enti montani sovracomunali solidi per gestire insieme le funzioni dei Comuni, piccoli e grandi, per avere funzioni specifiche dalle Regioni (sulle politiche forestali e dei pascoli in primo luogo) e per organizzare sviluppo sociale ed economico di Alpin e Appennini.
- Uncem chiede di intervenire sul **divario digitale** dei territori montani inserendo nella norma risorse aggiuntive al FOSMIT e ai fondi attualmente previste da Piano BUL, Piano Italia 1 Giga, Piano Italia 5G. Non sono sufficienti enunciazioni di principio relative a digitalizzazione e nuove infrastrutture.
- Occorre **garantire – per i servizi di base ai cittadini, ovvero scuole, trasporti, sanità – regole specifiche e differenziate** che permettano alle Regioni interventi legislativi capaci di affrontare la crisi demografica senza compromettere la qualità dei servizi stessi, riducendoli o chiudendone presidi. Questo lavoro richiede elaborazione e concertazione, non solo attraverso una nuova legge.
- La **valorizzazione dei servizi ecosistemici ambientali** non sia effimera, di principio. Sia concreta. Sull’acqua, sulle foreste, dando finalmente seguito a quanto scritto di recente sul Registro dei crediti di carbonio. I Governi, dal 2015, hanno lasciato cadere la delega prevista nella LN 221. Oggi si faccia un passo avanti serio e a prova di futuro.
- Relativamente alla **Strategia nazionale delle Green Communities**, Uncem sollecita Governo e Parlamento per l’individuazione di ulteriori risorse, nel quadro della rimodulazione del PNRR o a valere sull’FSC, per il finanziamento di tutti i 190 progetti candidati sul bando del 2022.
- **Percentuale della tariffa idrica da destinare - da parte delle Autorità d’ambito – alle Comunità montane e alle Unioni montane per interventi volti alla prevenzione delle fonti idriche e alla tutela del dissesto**, per la prevenzione dell’assetto idrogeologico del territorio.



È una concreta e solida forma di remunerazione dei servizi ecosistemici-ambientali. Con un articolo:

L'Autorità d'ambito territoriale di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, destina una quota della tariffa, non inferiore al 3 per cento, alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano. I suddetti fondi sono assegnati alle Unioni dei Comuni montani, o alle Comunità montane ove esistenti, sulla base di accordi di programma per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio.

- Un impegno di un **fondo garantito per le imprese nei Comuni montani, approntato da Cassa Depositi e Prestiti** a “effetto leva” per gli investimenti delle imprese, con prestiti dello Stato a tasso zero.
- In Italia si discute da 20 anni di come attuare il Titolo V della Costituzione, che prevede i **"livelli essenziali delle prestazioni"**. Questi livelli essenziali – per i quali è stato avviato dal Ministero uno specifico tavolo di lavoro - devono tener conto della peculiarità montagna come area di sovracosti strutturali permanenti che devono essere garantiti per il diritto di cittadinanza. Il percorso finora fatto per gli asili nido, con 120 milioni di euro di investimenti da parte dello Stato, è un primo modello utile e replicabile di intervento.
- Sono necessarie **misure volte al contrasto dell'abbandono dei terreni montani**. [non solo quelli “silenti”]. In particolare, è possibile introdurre il seguente articolo:

1. I comuni montani adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono dei terreni montani ai sensi del presente articolo, al fine di prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico delle aree montane e di assicurare le operazioni di pulizia del sottobosco, di bonifica dei terreni agricoli e forestali e di regimazione delle acque.

2. Gli enti di cui al comma precedente danno attuazione, mediante adozione di specifico regolamento da parte del Consiglio Comunale, all'articolo 2028 del Codice Civile (“Gestione della cosa altrui”), stabilendo che è data facoltà a chi ne faccia richiesta di subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto assente o altrimenti impedito, ai fini dell'utilizzo del terreno per esclusiva attività agricola, silvopastorale, o forestale.

3. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce le modalità attraverso le quali il richiedente (sia esso imprenditore singolo o in forma associata, associazione, ente no profit o consorzio forestale) presenta all'amministrazione una segnalazione riguardante la presenza di terreni montani incolti e privi di proprietari rintracciabili. La documentazione è corredata da visure catastali puntuali degli appezzamenti in questione, delle perizie asseverate che attestano lo stato di terreno incolto da parte di testimoni e da una relazione che attesta le ricerche effettuate per l'individuazione dei proprietari e gli eventuali eredi.



4. Il richiedente di cui al comma 3 evidenzia al Comune interessato l'intenzione di avvalersi degli articoli 2028 e successivi, assumendosi la cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto assente o altrimenti impedito, e di impegnarsi al versamento di un canone ai sensi della legge n. 203 del 1982 e di un deposito cauzionale il cui importo sarà stabilito nel regolamento di cui al comma 2.

5. L'amministrazione comunale, nel prendere atto della volontà espressa dal richiedente, si impegna a darne pubblicità mediante comunicazione al consiglio comunale, affissione all'albo pretorio di tutti i riferimenti utili ad assolvere la propria volontà, pubblicando altresì sul sito internet comunale i suddetti riferimenti.

6. Il regolamento di cui al comma 2 definisce inoltre l'entità del canone di affitto annuale, l'entità del deposito cauzionale derivante da contratto regolarmente registrato tra il richiedente e il comune e il periodo entro il quale tali somme potranno essere svincolate, nonché la destinazione delle somme e il loro utilizzo sotto forma di servizi che il richiedente si impegna a prestare alla comunità e che rientrano nelle competenze e nelle possibilità del richiedente stesso. Il regolamento assicura modalità specifiche affinché vengano assicurate le verifiche dei requisiti posti dal Codice Civile in ordine alla assenza di divieto da parte del proprietario assente interessato e che non vi sia una condotta contraria all'ordine pubblico.

6-bis. Sono fatti salvi i diritti dei legittimi proprietari qualora si provi l'esistenza.

7. I Comuni possono delegare le funzioni di cui al presente articolo all'unione dei comuni montani delle quali fanno parte; qualora compresi (in tutto o in parte) all'interno di aree protette, possono attribuire mediante convenzione tali funzioni agli enti di gestione di tali aree.

- Analogamente ai terreni, sono necessari e urgenti **provvedimenti per il contrasto all'abbandono degli immobili nei Comuni montani**. In questa direzione, l'articolo per agevolare il processo è il seguente:

1. I comuni di cui all'articolo 2 adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono di immobili inutilizzati e in stato di degrado, anche al fine di prevenire fenomeni di pericolosità e di crolli.

2. Gli enti di cui al comma precedente danno attuazione mediante adozione di specifico regolamento, all'articolo 2028 del codice civile, stabilendo che è data facoltà a chi ne faccia richiesta, di subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto o deceduto senza lasciare eredi, o non rintracciabile o altrimenti impedito.

3. Il regolamento dovrà stabilire le modalità attraverso le quali il richiedente presenta all'amministrazione comunale domanda di subentro e utilizzo su immobili privi di proprietari rintracciabili. Tale regolamento dovrà prevedere che l'intervento sostitutivo scatta solo dopo che non hanno avuto esito positivo due tentativi posti in essere dal comune nei confronti dei proprietari o eredi qualora ci fossero.

- Uncem richiede di introdurre il regime **IVA agevolata del 10% per le opere connesse alla manutenzione e alla salvaguardia idrogeologica del territorio montano**, di cui alla Legge 991/52 per le tipologie di opere di manutenzione e presidio del territorio finalizzate a quanto



indicato al comma 1 dell'art. 15 del D.lgs. 228/2001 in aree sottoposte alla tutela del vincolo idrogeologico (RDL 3267/1923).

- Uncem richiede a Governo e Parlamento, ormai da anni, un **provvedimento che lasci o restituisca interamente ai Comuni montani l'intero gettito IMU pagato dai rispettivi proprietari di immobili.**
- Uncem richiede l'**eliminazione dell'obbligo di utilizzo di notai per i rogiti notarili relativi a terreni agricoli nei Comuni totalmente e parzialmente montani.** Ai sensi dell'articolo 97 del TUEL è possibile prevedere che tali di compravendita e successione di terreni (fino a 5mila metri quadrati di superficie e fino a euro 1.000 di valore) siano effettuabili davanti a un Segretario comunale, pubblico ufficiale, senza oneri per il cittadino. Da rimuovere le imposte di registrazione e trascrizione. Tale provvedimento eviterebbe quanto accade da almeno 60 anni: i rogiti non vengono effettuati per questi terreni, in quanto eccessivamente onerosi il notaio e le imposte. I costi a carico del cittadino superano spesso molto il valore stesso del terreno oggetto del provvedimento. I terreni non rogitati restano così indivisi e senza un effettivo proprietario che li gestisce, andando a trasformarsi in breve tempo in incolto. Deve essere inoltre previsto che vengano azzerati – per i terreni fino a 5mila metri quadrati di superficie e fino a euro 1.000 di valore – i diritti di segreteria di competenza comunale per il rilascio del Certificato di Destinazione urbanistica, da rilasciare su carta semplice.
- Uncem chiede vi sia al più presto una disposizione nazionale relativa al **superamento della parcellizzazione fondiaria**, con una "ricomposizione" ovvero con misure che sostengano l'"associazionismo fondiario", per superare una dannosa frammentazione delle particelle in particolare nelle Alpi e negli Appennini.
- Tutti gli **atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria** e di riordino fondiario promossi o comunque disposti dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunità montane devono essere esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere.
- Si sostengano con fondi statali e regionali i **processi partecipativi di comunità**, strumenti per la vivacità dei paesi e dei territori, capaci di consentire processi – immateriali, ma di dialogo e concertazione, complessi e da sostenere – per la nascita di "Comunità energetiche", "Cooperative di comunità", Green e Smart Communities, progettazione partecipata, programmazione di sviluppo.
- Uncem sollecita da diversi anni una **Legge quadro per le concessioni** con l'obiettivo di stabilire, sulla traccia di quanto fa la Gran Bretagna per le attività estrattive, che i canoni siano mediamente pari al 20% dei prezzi di vendita finali.
È infatti necessario adeguare i canoni per le attività estrattive: dal primo gennaio 2023 è fissato un valore minimo in tutta Italia pari al 5% dei prezzi di vendita dei materiali estratti che dovrà crescere fino al 20% dei prezzi di vendita dei materiali cavati.



Devono essere adeguati i canoni per il prelievo di acque minerali. Dal primo gennaio 2023 è fissato un canone minimo pari a 20 Euro al metro cubo su tutto il territorio nazionale, che potrà essere articolato da parte delle Regioni e differenziato in funzione di obiettivi ambientali. Attualmente il canone medio è di 0,1 centesimi per litro, con questa proposta si passerebbe a 2 centesimi.

Altresì, le convenzioni di gestione delle autostrade devono essere affidate sempre tramite gara, con contratti di durata legati alla gestione e manutenzione dell'infrastruttura, stabilendo inoltre che le risorse provenienti dai pedaggi autostradali siano destinate per metà alla manutenzione delle infrastrutture stradali e per metà alla realizzazione di nuove infrastrutture urbane di mobilità sostenibile.

- Uncem sollecita una complessiva **riorganizzazione dei mestieri e delle professioni di montagna**.
- Uncem sollecita l'istituzione di **interventi in favore dell'associazionismo comunitario**, modificando, come di seguito, la legislazione vigente:
 1. *Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:*
 - a) *all'articolo 12, comma 1, lettera d), dopo le parole: «emergenze sociali» sono inserite le seguenti: «e ad interventi nei territori montani e nelle altre aree territorialmente marginali del Paese»;*
 - b) *all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:*
«1. Le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, prevedono nei propri statuti che una quota non inferiore a un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e della riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società conferitarie, sia destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni bandistiche, dei cori amatoriali, delle filodrammatiche, delle associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e di qualificarne l'attività. Una quota non inferiore al 10 per cento dei fondi speciali così costituiti è vincolata alla creazione di centri di servizi nei territori montani. In tale ambito le somme eventualmente eccedenti possono essere utilizzate per l'acquisto di attrezzature, di materiali e di mezzi il cui utilizzo sia strettamente connesso alle attività di natura sociale».
 2. *A valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è riservato un accantonamento annuale pari allo 0,3 per cento finalizzato alla stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 7 della legge 11*



Unione
Nazionale
Comuni Comunità
Enti
Montani

agosto 1991, n. 266, con le associazioni sociali e con le organizzazioni di volontariato operanti nei territori montani, per finalità di sostegno alle popolazioni locali».

TERZA PARTE

Analisi comparata e confronto tra i disegni di legge nn. 276, 396 e 1054 con considerazioni e proposte di emendamento Uncem



A.S. 1054 (Governo)	A.S. 276 (Gelmini)	A.S. 396 (Borghi ed altri)
CAPO I	CAPO I	CAPO I
NORME GENERALI	NORME GENERALI	NORME GENERALI
<p>ART. 1 <i>(Finalità)</i></p> <p>1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, reca misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, la cui crescita economica e sociale costituisce un obiettivo di interesse nazionale in ragione della loro importanza strategica ai fini della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, della tutela del suolo e delle relative funzioni ecosistemiche, delle risorse naturali, del paesaggio, del territorio e delle risorse idriche, della salute, del turismo e delle loro peculiarità storiche,</p>	<p>ART. 1 <i>(Finalità)</i></p> <p>1. La presente legge riconosce e promuove le zone montane, il cui sviluppo integrale costituisce un obiettivo di interesse nazionale in ragione della loro importanza strategica ai fini della tutela dell'ambiente, delle risorse naturali, del paesaggio, della salute e delle loro peculiarità storiche, culturali e linguistiche.</p>	<p>ART. 1 <i>(Finalità)</i></p> <p>1. La Repubblica italiana riconosce la montagna come un insieme di territori nei quali lo sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente, delle risorse umane e naturali, del paesaggio, della salute, delle peculiarità storiche, culturali e linguistiche costituiscono un obiettivo di interesse nazionale, in ragione del ruolo economico, sociale, ambientale, paesaggistico, sanitario e culturale svolto dalle comunità insistenti sulle montagne italiane.</p> <p>6. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, è volta a valorizzare le specificità</p>

PROPOSTA UNCEM all'art. 1

Inserire un riferimento alle crisi climatica e demografica che devono essere contrastate efficacemente con le misure della nuova legge

Sono le emergenze – queste crisi – rilevate in più occasioni dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e anche da Papa Francesco. Sono il presupposto per ogni azione a vantaggio dei territori.

**A.S. 1054 (Governo)**

artistiche, culturali e linguistiche, dell'identità e della coesione delle comunità locali, anche nell'interesse delle future generazioni e della sostenibilità degli interventi economici.

2. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, ciascuno in base alle rispettive competenze, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e della dotazione del Fondo di cui all'articolo 4, adottano gli interventi necessari per lo sviluppo socio-economico, la tutela e la valorizzazione delle specificità delle zone montane, al fine di promuovere processi di sviluppo coerenti con le caratteristiche e le peculiarità di tali zone, limitando gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorire il ripopolamento, di garantire a coloro che vi risiedono l'effettivo esercizio dei diritti civili e sociali e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali, in particolare nei settori della sanità, dell'istruzione, della

A.S. 276 (Gelmini)

3. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, è volta a valorizzare le specificità delle zone montane al fine di limitare gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorire il ripopolamento, di garantire a coloro che vi risiedono l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali, di promuovere l'agricoltura e la gestione forestale sostenibile, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo e di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano.

A.S. 396 (Borghi ed altri)

delle zone montane al fine di limitare gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorire il ripopolamento, di garantire l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali per coloro che vi risiedono, di promuovere l'agricoltura e la gestione forestale sostenibile, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo, di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano.

2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, mettono in atto politiche pubbliche, in coerenza con quanto previsto dalla presente legge, finalizzate allo sviluppo sostenibile, alla tutela dell'ambiente, della natura e del paesaggio e alla salvaguardia dell'erogazione dei servizi pubblici fondamentali nei confronti delle collettività interessate, tenuto conto degli impatti dei cambiamenti climatici e della biodiversità, in connessione con le esigenze e i bisogni delle popolazioni montane, tenendo conto altresì della specificità e della peculiarità di tali luoghi.

**A.S. 1054 (Governo)**

formazione superiore, della cultura, della connessione e della mobilità, anche mediante strumenti e servizi di facilitazione e semplificazione per favorire l'accessibilità degli stessi per le persone con disabilità, nonché di promuovere, in maniera sostenibile, l'agricoltura e la gestione forestale, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo, nonché di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano, anche mediante misure finalizzate alla riduzione di consumo di nuovo suolo in coerenza con le direttive adottate in materia dall'Unione europea e alla promozione della rigenerazione urbana.

A.S. 276 (Gelmimi)**A.S. 396 (Borghi ed altri)**

3. In tale quadro, lo Stato, le regioni e gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, perseguono i seguenti obiettivi prioritari:

a) sostegno all'esercizio delle responsabilità delle collettività territoriali montane, mediante l'individuazione delle comunità di comuni montani di cui all'articolo 2 della presente legge come attori istituzionali preposti all'attuazione delle politiche di sviluppo sostenibile e di perseguimento di politiche di equità sociale di cui all'articolo 44 della Costituzione;

b) riconoscimento delle disparità demografiche e delle specificità dei territori montani;

c) riconoscimento, ai fini della prevenzione, degli

effetti del cambiamento climatico e delle politiche di adattamento e dei loro impatti sulle attività economiche delle montagne, con particolare riguardo ai settori agricolo, turistico, forestale ed energetico;

d) incoraggiamento dello sviluppo economico montano, con particolare riguardo al sostegno alle attività artigianali e industriali legate alla montagna o in esso presenti;

e) riconoscimento dell'esigenza di politiche pubbliche a sostegno delle zone montane come compensazione degli svantaggi strutturali permanenti in esse presenti, anche al fine di assicurare il dinamismo dell'agricoltura e della zootecnica montane e il loro concorso allo sviluppo sostenibile del Paese;

f) sviluppo del turismo invernale ed estivo delle zone montane in un'ottica di sostenibilità ambientale e naturale, mirato alla valorizzazione delle risorse patrimoniali dei territori;

g) sostegno, in tutti i settori di pertinenza, delle politiche di qualità, di filiera, di sviluppo del valore aggiunto delle zone montane e della ricerca scientifica e tecnologica;

h) tutela e valorizzazione delle risorse idriche presenti sui territori montani, con particolare riguardo alla loro funzione ecosistemica;

i) incoraggiamento e sostegno alle attività di forestazione e di



manutenzione dei boschi, con particolare riguardo alle aziende forestali, secondo quanto previsto dal testo unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

l) tutela e valorizzazione delle risorse naturali, della qualità degli spazi e dei paesaggi montani;

m) promozione della ricchezza del patrimonio culturale, della protezione e del recupero degli edifici tradizionali e dei centri storici, favorendo il reinsediamento anche mediante politiche di recupero degli edifici esistenti;

n) incoraggiamento e sostegno alle collettività locali per la gestione sostenibile e durevole delle risorse naturali montane;

o) tutela e sostegno del livello dei servizi pubblici erogati nelle zone montane, al fine di garantirne l'universalità, la qualità, l'accessibilità e la prossimità, tenendo conto in particolare delle specificità della condizione montana nei settori dell'istruzione, dei trasporti pubblici, della sanità e dell'assistenza;

p) attuazione di politiche di prevenzione, tutela e salvaguardia dai rischi idrogeologici.

4. Ai fini di cui alla presente legge, costituiscono obiettivi generali il sostegno dell'occupazione e del dinamismo economico



A.S. 1054 (Governato)	A.S. 276 (Gelmini)	A.S. 396 (Borghi ed altri)
<p>3. Lo Stato promuove il riconoscimento della specificità delle zone montane nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione europea, in coerenza con gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</p>	<p>2. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le comunità montane e gli enti associativi tra comuni montani, comunque denominati, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.</p> <p>4. Il Governo promuove il riconoscimento della specificità delle zone montane nell'ambito delle istituzioni dell'Unione europea, in coerenza con l'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</p>	<p>endogeno anche mediante il corretto sfruttamento delle risorse naturali presenti nei territori montani, l'attivazione del mercato immobiliare sfitto, il rafforzamento delle politiche ambientali attraverso l'azione dei parchi regionali e nazionali, il sostegno della vita quotidiana degli abitanti e degli attori sociali, economici, culturali e formativi presenti in tali territori, il riconoscimento dell'agricoltura e della forestazione come essenziale funzione ecosistemica per l'equilibrio e la salvaguardia del territorio, del paesaggio e degli assetti idrogeologici e, più in generale, il riconoscimento del principio di compensazione degli svantaggi naturali della montagna.</p> <p>5. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le comunità montane e gli enti associativi di comuni montani comunque denominati, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.</p> <p>7. Il Governo promuove il riconoscimento della specificità delle zone montane nell'ambito delle istituzioni dell'Unione europea, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).</p>

A.S. 1054 (Governo)

A.S. 276 (Gelmi)

A.S. 396 (Borghi ed altri)

ART. 2

(Classificazione dei comuni montani)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, in base ai parametri altimetrico e della pendenza. Ai fini della proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di cui al primo periodo, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge apposita istruttoria tecnica anche con la collaborazione di sei esperti, designati dalla Conferenza unificata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli esperti nominati ai sensi del presente comma non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti e rimborsi di spese e dalla loro partecipazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il predetto decreto definisce contestualmente l'elenco dei comuni montani.

ART. 2

(Classificazione dei comuni montani)

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, dando prevalente rilievo al criterio altimetrico.

Il medesimo decreto definisce contestualmente l'elenco dei comuni montani.


**OSSERVAZIONI UNCEM all'art.2
sulla classificazione dei Comuni montani**

Si ritiene comunque poco opportuna una nuova classificazione dei Comuni montani italiani.

L'attuale classificazione dei Comuni montani è definita dalla legge 991/1952, sulla base di criteri di classificazione geomorfologici e non solo: l'80% della superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri, in relazione anche al reddito imponibile medio per ettaro, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario.

Nel caso Governo e Parlamento decidano di procedere in una riclassificazione, Il criterio altimetrico da adottare dovrebbe restare il medesimo, da integrare non con la pendenza, ma anche con gli indici del calo demografico negli ultimi due decenni, della distanza e della difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, dei tempi di collegamento stradali o ferroviari con i centri urbani, della densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, dell'indice di vulnerabilità economica desunto dal reddito medio pro capite.

Occorre, nell'eventualità di una riclassificazione, definire parametri che non siano soltanto connessi alla geografia o alla morfologia, bensì anche sociali ed economici.





A.S. 1054 (Governo)

In caso di fusione di un comune classificato come montano con un comune non classificato come montano, il comune risultante dalla fusione conserva la classificazione di comune montano solo ove esso rientri nei requisiti definiti dal decreto di cui al primo periodo.

In caso di scissione di un comune classificato come montano in due o più comuni, i comuni risultanti dalla scissione sono classificati come montani solo ove per essi ricorrano i requisiti definiti dal decreto di cui al primo periodo.

All'aggiornamento dell'elenco dei comuni si provvede, ove necessario e sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro il 30 settembre di ogni anno e con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per l'individuazione, nell'ambito dell'elenco dei comuni montani di cui al comma 1 del presente articolo, dei comuni destinatari delle misure di sostegno previste dai capi III, IV e V della presente legge, sulla base dell'adeguata

A.S. 276 (Gelmini)

Sono in ogni caso classificati come montani i comuni che appartengono ad una provincia interamente montana, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

In caso di fusione di un comune classificato come montano con un comune non classificato come montano, il comune risultante dalla fusione conserva la classificazione di comune montano.

In caso di scissione di un comune classificato come montano in due o più comuni, i comuni risultanti dalla scissione sono classificati come montani solo ove per essi ricorrano i requisiti definiti dal decreto di cui al primo periodo.

2. Entro il 30 settembre di ogni anno ISTAT, in applicazione dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 1, provvede all'eventuale aggiornamento dell'elenco dei comuni montani, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito dell'elenco dei

A.S. 396 (Borghi ed altri)

Occorre inoltre riconoscere, in qualsiasi riclassificazione, le specificità territoriali ad esempio dell'area appenninica, molto diversa da quella alpina.

È comunque di grande difficoltà la definizione di nuove classificazioni, che escludano Comuni che sin dal 1952 venivano definiti montani.

Il comma 1 e il comma 2 del ddl del Governo (1054) creano due diversi elenchi che si aggiungono al comma 3 (classificazione per la PAC) che finiscono per creare confusione e non garantire efficaci politiche territoriali per le aree montane

Nel caso il legislatore in Parlamento e il Governo decidano di procedere con un nuovo elenco di Comuni montani, si sopprima il comma 2 che crea una ulteriore partizione

**A.S. 1054 (Governo)**

ponderazione dei parametri geomorfologici di cui al comma 1 e di parametri socioeconomici, che tengono conto delle specificità e finalità delle suddette misure. Ai fini della proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di cui al primo periodo, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge apposita istruttoria tecnica anche con la collaborazione degli esperti designati dalla Conferenza unificata di cui al comma 1. Il medesimo decreto definisce contestualmente l'elenco dei comuni montani destinatari delle predette misure di sostegno. In sede di prima applicazione, il decreto è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 ed è successivamente aggiornato con cadenza almeno triennale.

3. La classificazione dei comuni montani, disposta ai sensi e per gli effetti della presente legge, non si applica ai fini delle misure previste nell'ambito della Politica agricola comune (PAC) di cui agli articoli 38 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per i terreni agricoli ubicati nei comuni montani ai sensi dell'articolo 1, comma 758, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le quali continuano ad essere regolate dalle rispettive discipline di settore.

Capo II**A.S. 276 (Gelmini)**

comuni montani di cui al medesimo comma 1 sono individuati i comuni destinatari delle misure di sviluppo e valorizzazione previste dalla presente legge, sulla base dell'adeguata ponderazione del criterio altimetrico in combinazione con gli indici del calo demografico, della distanza e della difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, dei tempi di collegamento con i centri urbani mediante i percorsi stradali o ferroviari, della densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, del reddito medio pro capite o del reddito imponibile medio per ettaro.

CAPO II**A.S. 396 (Borghi ed altri)****Capo II**



A.S. 1054 (Governò)	A.S. 276 (Gelmini)	A.S. 396 (Borghi ed altri)
ORGANI, RISORSE E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	ORGANI, RISORSE E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	ORGANI, RISORSE E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

Art. 2.

(Comunità di comuni montani)

1. La comunità di comuni montani è un ente locale di cooperazione intercomunale raggruppante più comuni di un territorio montano omogeneo dal punto di vista geomorfologico e socio-economico. Essa ha per obiettivo l'associazione dei comuni in termini solidali, in vista della elaborazione e della gestione di un progetto comune di sviluppo e di programmazione strategica del territorio di riferimento, con l'obiettivo di assicurare l'applicazione degli obiettivi di coesione sociale e territoriale previsti dall'Unione europea, dallo Stato e dalle regioni nonché il rafforzamento della solidarietà tra i comuni membri. In tal senso, su delega dei comuni, spettano alle comunità di comuni montani le funzioni di tutela e sviluppo del territorio montano previste dalle norme e dalle misure attuative dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni.

2. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispongono la creazione delle comunità di comuni montani, sulla base delle proposte dei singoli comuni deliberate dai rispettivi consigli comunali e sentito il Consiglio delle autonomie locali, avendo come obiettivo il rafforzamento della cooperazione intercomunale, la continuità territoriale dell'area di riferimento della comunità e la presenza di tutti i comuni di un perimetro determinato, indipendentemente dalla loro

OSSERVAZIONI UNCEM all'art. 2 del ddl 396

È molto importante ricostruire un assetto istituzionale sovracomunale che unisca i Comuni montani in un territorio omogeneo, grandi e piccoli, favorendo riorganizzazione dei servizi, delle pubbliche amministrazioni, delle macchine amministrative comunali, che abbia funzioni delegate "dal basso" dunque dai Comuni che compongono gli enti sovracomunali, e altre "dall'alto" ovvero dalle Regioni (in particolare in materia forestale e di gestione del territorio.

Con la chiusura delle Comunità montane, troppe Regioni sono rimaste senza Enti sovracomunali nelle zone montane alpine e appenniniche.

Occorre ricostruire un tessuto istituzionale che permetta poi di poggiare ogni politica di sviluppo e tutti gli investimenti europei, statali, regionali per le aree montane. Investimenti e risorse non possono avere un sistema frammentato: ogni azione diventerebbe effimera. La montagna e la crescita dei territori non si basa su limiti amministrativi. Le Comunità montane hanno favorito una dimensione di valle, di territorio per la crescita e l'erogazione dei servizi, la garanzia dei diritti di cittadinanza.

Ricostruire la base istituzionale è azione decisiva per il Paese.

Si veda per questa azione riorganizzativa il progetto ITALIAE coordinato dal Dipartimento degli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri

dimensione demografica. Tutti i comuni devono essere rappresentati all'interno del consiglio comunitario in condizioni paritarie. La legge regionale ne dispone il funzionamento. Le comunità di comuni montani sono dotate di autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa e adottano i rispettivi atti entro sei mesi dalla data del primo insediamento degli organi. La legge regionale dispone il trasferimento dei beni patrimoniali e dello stato degli attivi e dei passivi delle unioni montane e delle comunità montane preesistenti alla comunità di comuni montani di riferimento, nonché la strutturazione e il rafforzamento amministrativo delle comunità in termini di dotazione di personale, strumenti e mezzi.

3. Ai sensi degli articoli 114 e 118 della Costituzione, spettano ai comuni montani le funzioni di materia di governo dei territori montani, e tutte le funzioni amministrative connesse all'applicazione della presente legge. Le regioni hanno l'obbligo di sostenere il processo di adeguamento e di modernizzazione delle singole amministrazioni comunali.

4. I comuni montani hanno facoltà di delegare le funzioni di cui al comma 3 alle rispettive comunità di comuni montani di cui fanno parte, ai sensi di quanto previsto da leggi regionali in materia. Le regioni promuovono e incentivano l'esercizio associato dei comuni montani per il tramite delle comunità di comuni montani, che rappresentano lo strumento attuativo dei comuni della





A.S. 1054 (Governo)

A.S. 276 (Gelmini)

A.S. 396 (Borghi ed altri)

politica nazionale per la montagna.

5. Ai fini della corretta pianificazione delle risorse pubbliche, le comunità di comuni montani si dotano, entro centoventi giorni dall'insediamento o dal rinnovo, di uno specifico programma di sviluppo sostenibile nel quale si delineano le programmazioni e gli indirizzi per le azioni di sviluppo del territorio montano di riferimento, in connessione con le varie normative di settore. Il programma è approvato a maggioranza assoluta dagli organi rappresentativi.

6. I parchi, i consorzi, gli enti pubblici, comunque denominati e a qualunque titolo operanti, concorrono alla definizione del programma di sviluppo sostenibile di cui al comma 5 e uniformano i propri indirizzi di governo alle indicazioni del medesimo.

ART. 3.

(Strategia per la montagna italiana)

1. La Strategia per la montagna italiana (SMI) individua, per linee strategiche, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 4, le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, con prioritario riguardo a quelli socio-sanitari e dell'istruzione, la residenzialità, le attività commerciali e gli

ART. 3.

(Strategia Nazionale per la montagna italiana)

1. La Strategia nazionale per la montagna italiana (SNAMI) individua, per linee strategiche, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, con prioritario riguardo a quelli socio-sanitari e dell'istruzione, il sostegno

ART. 3.

(Strategia Nazionale per la montagna italiana)

1. La Strategia nazionale per la montagna italiana (SNAMI), individua, sulla base di linee di indirizzo strategiche, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane al fine di promuoverne la crescita e lo sviluppo economico e sociale nonché l'accessibilità alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, con riguardo prioritario a quelli socio-sanitari e dell'istruzione, il sostegno

COMMENTO UNCEM all'art 3

Una Strategia per la Montagna italiana è necessaria. Deve vedere unite, in quella statale, anche le Regioni e gli Enti locali, in un dialogo costante.

L'emergenza abbandono, spopolamento, desertificazione, va affrontato con l'impegno di tutti e mettendo in sinergia Strategia per le Aree interne, Strategia per le Green Communities, Strategia per lo sviluppo sostenibile



A.S. 1054 (Governo)	A.S. 276 (Gelmini)	A.S. 396 (Borghi ed altri)
<p>insediamenti produttivi nonché il ripopolamento dei territori. La SMI tiene conto, in un'ottica di complementarità e sinergia, delle strategie regionali, ivi comprese le strategie regionali di sviluppo sostenibile, e delle politiche territoriali attuate nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese e del relativo Piano strategico nazionale delle aree interne di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, nonché delle politiche per le zone di confine, anche tramite il cofinanziamento di interventi infrastrutturali e di investimenti ivi previsti, nonché del Piano strategico della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, relativamente alle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, del citato decreto-legge n. 124 del 2023. La SMI opera anche in coordinamento con le politiche della Strategia forestale nazionale prevista dall'articolo 6 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nonché con la strategia nazionale delle Green community di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.</p> <p>2. La SMI è definita, con periodicità triennale, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, previa intesa in</p>	<p>della residenzialità, delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi e il ripopolamento dei territori, tenendo conto, in un'ottica di complementarità e sinergia, delle politiche territoriali attuate nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese.</p> <p>2. La SNAMI è definita, con periodicità triennale, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza</p>	<p>alla residenzialità, alle attività commerciali e agli insediamenti produttivi, il ripopolamento dei territori, tenendo conto, in un'ottica di complementarità e sinergia, delle politiche territoriali attuate nell'ambito della Strategia per le aree interne (SNAI).</p> <p>2. La SNAMI è definita con cadenza triennale con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e</p>



A.S. 1054 (Governo)	A.S. 276 (Gelmini)	A.S. 396 (Borghi ed altri)
<p>sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</p>	<p>permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, per quanto riguarda la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.</p> <p>3. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie è istituito il Tavolo tecnico-scientifico permanente per lo sviluppo della montagna italiana. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Tavolo svolge le attività di supporto tecnico-scientifico nei confronti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, con l'obiettivo di elaborare politiche pubbliche volte al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, anche avvalendosi della collaborazione di università e soggetti pubblici e privati rappresentativi dei settori interessati o, comunque, dotati di comprovata esperienza. Il Tavolo coadiuva il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie nella predisposizione della relazione annuale sullo stato della montagna nonché della SNAMI. Alle sedute del Tavolo partecipano tre rappresentanti delle regioni, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno dell'Unione delle province d'Italia e uno dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani, designati dalla</p>	<p>le province autonome di Trento e di Bolzano e, per quanto riguarda l'accessibilità alle infrastrutture digitali, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale.</p> <p>3. Presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il tavolo tecnico scientifico permanente per lo sviluppo della montagna italiana, di seguito denominato «Tavolo». Il Tavolo svolge le attività di supporto tecnico-scientifico, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, nei confronti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l'obiettivo di elaborare politiche pubbliche volte al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, anche avvalendosi della collaborazione di università e soggetti, pubblici e privati, rappresentativi dei settori interessati o dotati di comprovata esperienza. Il Tavolo coadiuva il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri nella predisposizione della relazione annuale sullo stato della montagna, nonché della SNAMI. Alle sedute del Tavolo partecipano tre rappresentanti delle regioni, un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), designati dalla Conferenza unificata di cui</p>



A.S. 1054 (Governo)	A.S. 276 (Gelmini)	A.S. 396 (Borghi ed altri)
	<p>Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Ai componenti del Tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.</p>	<p>all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</p>
<p style="text-align: center;">ART 4 <i>(Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane)</i></p> <p>1. A decorrere dall'anno 2024, il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, finanzia:</p> <p>a) gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, di cui al medesimo comma 593;</p> <p>b) gli interventi di competenza statale di cui ai commi 593 e 594 del medesimo articolo 1, con particolare riferimento all'attuazione della SMI.</p> <p>2. La definizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da destinare agli interventi di cui rispettivamente al comma 1, lettera a) e lettera b), del presente articolo, avviene con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</p>	<p style="text-align: center;">ART 4 <i>(Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane)</i></p> <p>1. A decorrere dall'anno 2023 il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, finanzia:</p> <p>a) gli interventi indicati nelle lettere da a) a f) del citato comma 593 nonché le iniziative di cui al comma 594 del medesimo articolo 1 della legge n. 234 del 2021;</p> <p>b) la SNAMI;</p> <p>c) gli interventi a sostegno della montagna di cui ai capi III, IV e V della presente legge.</p>	<p style="text-align: center;">ART 4 <i>(Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane)</i></p> <p>1. A decorrere dall'anno 2023 il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 234 del 2021, di seguito denominato « FOSMIT », finanzia:</p> <p>a) gli interventi di cui alle lettere da a) a f) del citato articolo 1, comma 593, nonché le iniziative di cui al comma 594 del medesimo articolo;</p> <p>b) la SNAMI;</p> <p>c) gli interventi a sostegno della montagna di cui ai capi III, IV e V della presente legge.</p>

OSSERVAZIONI UNCEM all'art. 4

Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 deve essere destinato interamente alle Regioni e agli Enti locali.

Il FOSMIT deve essere aumentato e portato almeno a 1 miliardo di euro l'anno.

Per gli interventi di competenza statale, si individuino un ulteriore fondo dotato di 200 milioni di euro annui, aggiuntivi a quelli previsti nella legge di bilancio 2022.

Non si riducano le risorse da ripartire alle Regioni e dunque agli Enti locali.

Si attivi piuttosto un filone nuovo di FSC (Fondo Sviluppo coesione) che ha alimentato per molti anni la Strategia nazionale Aree interne e poi invece è stato portato solamente per le Regioni del sud.

È il tempo di definire un ambito di FSC per le aree montane del Paese. In primo luogo per finanziare le Strategie di Green Communities (160) non finanziate con il PNRR a valere sul bando della componente del Piano nazionale di



A.S. 1054 (Governo)	A.S. 276 (Gelmini)	A.S. 396 (Borghi ed altri)
<p>3. Il decreto di cui al comma 2 ripartisce gli stanziamenti del Fondo destinati agli interventi di cui al comma 1, lettera a), di competenza delle regioni e degli enti locali, sulla base del numero dei comuni e della loro superficie complessiva rispetto al totale definito con l'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, in coerenza con la SMI.</p> <p>4. Per la ripartizione degli stanziamenti del Fondo destinati agli interventi di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo resta ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella parte in cui dispone relativamente alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna.</p> <p>5. Una quota parte delle risorse del Fondo destinate agli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), definita con il decreto di cui al comma 2, può essere impiegata per attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per la formazione del personale, per le azioni e gli interventi, qualora presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri non siano disponibili adeguate professionalità.</p>	<p>2. Gli stanziamenti del Fondo di cui al comma 1 relativi agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali sono ripartiti anche tenendo conto della normativa regionale di sostegno e valorizzazione delle zone montane.</p> <p>3. Una quota parte delle risorse del Fondo di cui al comma 1, destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne informative istituzionali sui temi della montagna, per un importo non superiore a euro 300.000 annui, può essere impiegata per attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per le azioni e gli interventi, qualora presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie non siano disponibili adeguate professionalità.</p>	<p>2. Gli stanziamenti di cui al comma 1, relativi agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, sono ripartiti anche tenendo conto della normativa regionale di sostegno e valorizzazione delle zone montane.</p> <p>3. Una quota parte delle risorse del FOSMIT, destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, per un importo non superiore a 300.000 euro annui, può essere destinata ad attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per le azioni e gli interventi, qualora non siano disponibili adeguate professionalità presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con tale obiettivo, il medesimo Dipartimento è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) e con la Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.</p> <p>4. Possono beneficiare delle risorse del FOSMIT i comuni montani, ad eccezione dei</p>

Ripresa e Resilienza.

Si ritiene che i sovracanonici idroelettrici ai sensi della legge nazionale 959/1953 vengano destinati ai Comuni e questi sviluppino progetti solo tramite Comunità montane o Unioni montane di Comuni.



A.S. 1054 (Governo)	A.S. 276 (Gelmini)	A.S. 396 (Borghi ed altri)
		<p>comuni capoluogo di provincia e di quelli con popolazione totale residente superiore a 10.000 abitanti. Le unioni montane di comuni e le comunità montane, nonché le comunità di comuni montani di cui all'articolo 2, svolgono la funzione di programmazione degli interventi su scala sovra-comunale, nonché la realizzazione dei medesimi interventi laddove comportino una competenza territoriale che esuli da quella del singolo comune. Per il medesimo scopo, i comuni possono delegare le unioni montane di comuni, le comunità montane dapprima, e le comunità di comuni montani in seguito, di cui fanno parte, per le fasi di progettazione e di realizzazione delle opere.</p>
<p>6. Le risorse erogate dal Fondo di cui al presente articolo hanno carattere aggiuntivo sia rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato sia ad ogni altro beneficio fiscale a favore degli enti territoriali o dei cittadini o delle politiche per la montagna nonché rispetto ai trasferimenti di fondi dell'Unione europea in armonia con quanto previsto dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.</p>	<p>4. Le risorse erogate dal Fondo di cui al comma 1 hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali o delle politiche per la montagna nonché rispetto ai trasferimenti di fondi dell'Unione europea.</p>	<p>5. Le risorse erogate dal FOSMIT hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali o delle politiche per la montagna, anche rispetto a trasferimenti di fondi europei.</p>
<p>7. Le misure disposte dalla presente legge che si configurano come aiuti di Stato sono applicate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Presidenza del Consiglio dei ministri è responsabile degli adempimenti in materia di aiuti di Stato, nazionali ed europei, in tema di imprenditoria operante nelle zone montane.</p>	<p>5. Le misure disposte dalla presente legge che si configurano come aiuti di Stato sono applicate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</p>	<p>6. Le risorse di cui al presente articolo sono erogate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del TFUE in materia di aiuti di Stato.</p>



A.S. 1054 (Governo)

A.S. 276 (Gelmini)

A.S. 396 (Borghi ed altri)

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie alla copertura finanziaria delle misure di cui ai capi III, IV e V della presente legge.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie alla copertura finanziaria delle misure di cui ai capi III, IV e V della presente legge.

Art. 5

(Fondo perequativo montano)

1. Nell'ambito dei trasferimenti di risorse finanziarie agli enti locali, è istituito il Fondo perequativo montano finalizzato al sostegno delle politiche intercomunali delle comunità di comuni montani, determinato in base ai sovraccosti specifici gravanti sulle amministrazioni locali e derivanti dalle condizioni climatiche e geofisiche particolari delle montagne e del loro impatto sull'erogazione dei servizi fondamentali alla cittadinanza.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze determina il valore fiscale derivante dal prodotto interno lordo dei territori montani e ne attribuisce, con proprio decreto, una aliquota specifica a scopo perequativo. Il Fondo perequativo montano tiene conto, altresì, della specificità dei comuni montani situati nelle isole, nelle zone di confine e nelle aree con particolari indici di spopolamento, invecchiamento della popolazione e rarefazione abitativa tali da determinare condizioni di minore capacità fiscale per abitante.

Art. 6

OSSERVAZIONI UNCEM all'art. 5 del ddl 396

Un fondo perequativo, insieme con una gestione sovracomunale (per ambiti territoriali) della fiscalità locale, è decisivo per superare crescenti disuguaglianze.

Non sono infatti sufficienti stanziamenti in conto capitale, con il FOSMIT. È urgente un fondo perequativo che non sia però erogato su base comunale, bensì sovracomunale, agli Enti sovracomunali.

*(Promozione della
montagna presso l'Unione
europea e le organizzazioni
internazionali)*

1. Lo Stato, le regioni, gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, promuovono, presso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali, il riconoscimento dello sviluppo sostenibile dei territori montani come fattore essenziale per il perseguimento degli obiettivi comuni.

Art. 7

*(Consiglio nazionale della
montagna)*

1. La presente legge istituisce il Consiglio nazionale della montagna, di seguito denominato « Consiglio » ai fini della pianificazione, dello sviluppo e della protezione delle montagne italiane.

2. Il Consiglio costituisce il luogo di concertazione privilegiato tra il Governo e i rappresentanti dei territori montani sull'avvenire dei territori di montagna e sulle politiche pubbliche da mettere in atto, anche in attuazione della presente legge e delle leggi regionali di relativa attuazione.

3. Esso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, in sua assenza, dal Ministro all'uopo delegato. La sua composizione e il suo funzionamento sono fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Esso deve comunque comprendere rappresentanti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dei Consigli regionali e delle province autonome di Trento e di

OSSERVAZIONI UNCEM all'art. 6 del ddl 396

È fondamentale una azione politica-
istituzionale dell'Italia per il riconoscimento
della montagna in sede europea.



A.S. 1054 (Governo)

A.S. 276 (Gelmini)


A.S. 396 (Borghi ed altri)

Bolzano. Sono membri obbligatori del Consiglio nazionale della montagna i ministri le cui competenze afferiscono alle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge. Sono membri di diritto del Consiglio il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCHEM, o loro delegati. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono rappresentati, rispettivamente, da cinque deputati e cinque senatori, designati dai rispettivi presidenti avendo cura di rappresentare in modo proporzionale la composizione dei gruppi parlamentari esistenti.

4. Il Consiglio definisce gli obiettivi e precisa le azioni che giudica essenziali per lo sviluppo, la programmazione e la protezione delle montagne italiane; ha l'obiettivo di facilitare, anche attraverso avvisi e proposte, il coordinamento delle azioni pubbliche nelle zone di montagna; viene consultato sulle proposte di legge e sui decreti di interesse, nonché sulle priorità di intervento governative e sulle condizioni di sostegno e aiuto per le zone di montagna mediante i fondi previsti dalle legislazioni di settore nazionale e regionali; viene informato dal Governo circa gli investimenti dello Stato per l'attuazione di programmi specifici per i territori montani.

5. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno e invia al Parlamento una relazione annuale sul proprio operato. È data facoltà ai rappresentanti delle regioni e degli enti locali di chiederne la convocazione per la trattazione di specifiche questioni.





A.S. 1054 (Governo)	A.S. 276 (Gelmini)	A.S. 396 (Borghi ed altri)
---------------------	--------------------	----------------------------

ART. 5

(Relazione annuale)

1. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri monitora l'attuazione e l'impatto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.

2. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 28 febbraio di ogni anno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche sulla base dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1 del presente articolo, presenta alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SMI, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.

ART. 6

(Relazione annuale)

1. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 settembre di ogni anno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SNAMI, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.

ART. 9

(Relazione annuale)

1. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SNAMI, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.

CAPO III

SERVIZI PUBBLICI

CAPO III

SERVIZI PUBBLICI

CAPO III

SERVIZI PUBBLICI

ART. 6

(Sanità di montagna)

1. Nella valutazione dei titoli di carriera ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, all'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, è attribuito, per

ART. 7

(Sanità di montagna)

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture

ART. 10

(Sanità di montagna)

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture

OSSERVAZIONI UNCEM agli articoli sulla sanità di montagna

Occorre incentivare professioni sanitarie e operatori realmente residenti in montagna. Il Contratto dei Medici è stato da poco rinnovato, il 23 gennaio 2024. Come si può agire efficacemente stante il recente rinnovo?

Occorre consentire alle Regione di aumentare il numero di specializzazioni e individuare premialità economiche per i medici di medicina generale che mantengono studi aperti nei Comuni montani.

A.S. 1054 (Governo)	A.S. 276 (Gelmini)	A.S. 396 (Borghi ed altri)
<p>ciascun anno di attività, un punteggio doppio. La medesima attività è valorizzata nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di settore per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al primo periodo per almeno tre anni costituisce titolo preferenziale, a parità di condizioni, per gli incarichi di direttore sanitario.</p>	<p>sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al periodo precedente è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario.</p>	<p>sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni montani, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al periodo precedente, è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario.</p>
<p>2. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un comune montano di cui all'articolo 2, comma 2, a decorrere dall'anno 2024, a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie di montagna o effettuano il servizio di medico di base in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo è concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 5 del presente articolo, un contributo sotto forma di credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.</p>	<p>2. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un comune montano di cui all'articolo 2, a decorrere dal 2023, a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie di montagna e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune è concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.</p>	<p>2. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un comune montano, a decorrere dal 2023, a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie di montagna e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio è riconosciuto annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.</p>



A.S. 1054 (Governo)	A.S. 276 (Gelmini)	A.S. 396 (Borghi ed altri)
<p>3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è concesso anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano nel medesimo comune o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dall'anno 2024, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 5, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.</p> <p>4. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale dirigente e non dirigente, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale ubicati nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, nonché per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta operanti in tali comuni, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi collettivi nazionali è prevista la definizione di un emolumento, di natura accessoria e variabile da attribuire in ragione dell'effettiva presenza in servizio, nei limiti dell'importo annuo lordo complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, come ripartito, tra ciascuno dei predetti contratti ed accordi, con decreto del Ministro della salute da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei</p>	<p>3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è concesso anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dal 2023, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.</p>	<p>3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è riconosciuto anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni montani, un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il sessanta per cento dell'ammontare annuo del finanziamento e l'importo di euro 2.500.</p>



A.S. 1054 (Governo)	A.S. 276 (Gelmini)	A.S. 396 (Borghi ed altri)
<p>provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2.</p> <p>5. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, è riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 19 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 23 della presente legge.</p> <p>6. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, ivi inclusi quelli per l'individuazione dei comuni limitrofi, e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.</p> <p>7. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 4, è incrementato il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per un importo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Al suddetto</p>	<p>4. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi. Esso è concesso nel limite di 10 milioni di euro annui e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 15 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.</p> <p>5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.</p>	<p>4. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3, utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è riconosciuto nel limite di 10 milioni di euro annui e, ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 16 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p> <p>5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui ai commi 2 e 3 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 4.</p>

A.S. 1054 (Governor)

incremento si provvede ai sensi dell'articolo 23.

ART. 7**(Scuole di montagna)**

1. Sono definite scuole di montagna quelle dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado ubicate in uno dei comuni di cui all'articolo 2 e quelle con almeno un plesso situato in un comune di cui al citato articolo 2, le quali beneficiano delle misure di sostegno previste dalla presente legge limitatamente a tale plesso.

2. Al fine di assicurare, nei limiti dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibili a legislazione vigente, il servizio scolastico nelle scuole di montagna di cui al comma 1, per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e ai fini della formazione delle classi e della relativa assegnazione degli organici si applicano, rispettivamente, l'articolo 19, commi 5-*quater*, 5-*quinqies* e 5-*sexies*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è previsto un punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza a favore dei docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbiano

A.S. 276 (Gelmini)**ART. 8****(Scuole di montagna)**

1. Sono definite scuole di montagna le scuole aventi almeno una sede situata in uno dei comuni di cui all'articolo 2.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono introdotte forme di incentivazione costituite da incrementi del punteggio di servizio, ai fini e per gli effetti dell'articolo 15 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, a favore dei docenti con

A.S. 396 (Borghi ed altri)**ART. 11****(Scuole di montagna)**

1. Sono definite scuole di montagna quelle con almeno una sede collocata in uno di comuni montani classificati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e delle norme attuative regionali.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono introdotte forme di incentivazione, anche in termini di punteggio di servizio, ai fini e per gli effetti dell'articolo 15 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, a favore dei docenti a tempo

OSSERVAZIONI UNCEM agli articoli sulle scuole di montagna

Sul tema vi è ancora da attuare l'articolo della legge 158/2017 sui piccoli Comuni, che afferma:

Art. 15 LN 158/2017**Trasporti e istruzione nelle aree rurali e montane**

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, coerentemente con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, predisporre il Piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al collegamento dei plessi scolastici ubicati nelle aree rurali e montane, all'informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione delle attività didattiche e amministrative che si svolgono nei medesimi plessi.

2. Il Piano di cui al comma 1 è predisposto previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A.S. 1054 (Governo)	A.S. 276 (Gelmini)	A.S. 396 (Borghi ed altri)
<p>effettivamente prestato servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado individuate nel medesimo decreto, sulla base dell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche e un ulteriore punteggio aggiuntivo per i medesimi docenti che hanno prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei comuni classificati montani individuate ai sensi del decreto di cui al presente comma. In sede di contrattazione collettiva nazionale è determinato un punteggio aggiuntivo ai fini delle procedure di mobilità a favore dei docenti che siano in possesso dei requisiti di cui al primo periodo.</p>	<p>rapporto di lavoro a tempo determinato che prestano servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado.</p>	<p>determinato in servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado.</p>
<p>4. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, ove ha sede la scuola di montagna, a decorrere dall'anno 2024, al personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e prende in locazione un</p>	<p>3. Il servizio valutabile ai fini dell'incentivazione di cui al comma 2 del presente articolo è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in un comune classificato montano ai sensi dell'articolo 2.</p> <p>4. Ferme restando le condizioni di cui ai commi 2 e 3, per l'incentivazione di cui al medesimo comma 2 si prescinde dalla circostanza che il servizio sia prestato in una pluriclasse, dal numero degli insegnanti che prestano servizio nella scuola di montagna e dal requisito della residenza nella sede.</p> <p>5. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in uno dei comuni di cui all'articolo 2 ove ha sede la scuola di montagna, a decorrere dal 2023, a coloro che prestano servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per</p>	<p>3. Il servizio valutabile ai fini dell'incentivazione di cui al comma 2 è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in un comune classificato montano ai sensi dell'articolo 2.</p> <p>4. Ferme restando le condizioni di cui ai commi 2 e 3, per l'incentivazione di cui al medesimo comma 2 si prescinde dal fatto di aver prestato servizio in una pluriclasse, dal numero degli insegnanti che prestano servizio nella scuola di montagna e dal requisito della residenza in sede.</p> <p>5. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento nel comune ove ha sede la scuola di montagna, a decorrere dal 2023, a coloro che prestano servizio nelle scuole di montagna di ogni grado e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio è riconosciuto</p>

3. Nell'ambito del piano generale dei trasporti e della logistica e dei documenti pluriennali di pianificazione, di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono individuate apposite azioni destinate alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al miglioramento delle reti infrastrutturali nonche' al coordinamento tra i servizi, pubblici e privati, finalizzati al collegamento tra i comuni delle aree rurali e montane nonche' al collegamento degli stessi con i rispettivi capoluoghi di provincia e di regione.

In merito all'assegnazione di organico occorre consentire alle regioni e agli Enti locali di poter andare in deroga rispetto all'articolo 19, commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

Occorre inserire nell'articolato definitivo riferimenti alla specificità dell'insegnamento dell'obbligo nelle zone montane, alle "scuole di valle", all'importanza degli asilo (e relativi LEP), all'organizzazione anche logistica e architettonica dei plessi nelle zone montane (tema caro ad altri Paesi UE alpini) e non agisce in una logica di contrasto alla crisi demografica, anche puntando su nuovi abitanti da agevolare.

A.S. 1054 (Governo)	A.S. 276 (Gelmini)	A.S. 396 (Borghi ed altri)
<p>immobile ad uso abitativo per fini di servizio in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, o in un comune limitrofo, è concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 6 del presente articolo, un contributo sotto forma di credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.</p>	<p>fini di servizio è concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.</p>	<p>annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.</p>
<p>5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 è concesso anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano nel medesimo comune o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dall'anno 2024, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 6, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.</p>	<p>6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 è concesso anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dal 2023, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.</p>	<p>6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 spetta anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il sessanta per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.</p>
<p>6. Il credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, è riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 19 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 23 della presente legge.</p>	<p>7. Il credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi. Esso è concesso nel limite di 10 milioni di euro annui e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 15 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,</p>	<p>7. Il credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6 è riconosciuto nel limite di 10 milioni di euro annui, e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 234 del 2021 e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 16 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p>

A.S. 1054 (Governo)	A.S. 276 (Gelmini)	A.S. 396 (Borghi ed altri)
<p>7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, ivi inclusi quelli per l'individuazione dei comuni limitrofi, e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.</p> <p>8. Dall'attuazione dei commi 1, 2, 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.</p> <p>8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.</p> <p>9. Dall'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui ai commi 5 e 6 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 7.</p>
<p>ART. 8 <i>(Disposizioni in materia di formazione superiore nelle zone montane)</i></p>		
<p>1. Le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica aventi sede nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, ovvero quelle i cui corsi di studio sono accreditati nei medesimi comuni possono stipulare uno o più accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di promuovere le attività di formazione e di ricerca</p>		

OSSERVAZIONI UNCEM all'art. 8 del ddl 1054

Occorre definire visioni e strumenti strategici per delineare cosa sia la formazione superiore nelle zone montane e come questa, con precise specificità, agisca nel generare nuovo "capitale umano" che rigeneri culturalmente i territori.

nei settori strategici per lo sviluppo delle aree montane e per la valorizzazione della specificità dei relativi territori.

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le istituzioni di cui al comma 1 provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 14 novembre 2000, n. 338, può essere autorizzata l'erogazione di finanziamenti dedicati alle istituzioni di cui al comma 1 del presente articolo, in ragione della specificità delle realtà territoriali interessate, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 338 del 2000.

4. Le università di cui al comma 1 del presente articolo possono attivare in favore degli studenti iscritti ai corsi di studio erogati, anche parzialmente, nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, forme di insegnamento alternative, anche attraverso le piattaforme digitali per la didattica a distanza, nel rispetto dei requisiti previsti in sede di autovalutazione, valutazione e accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Una quota del Fondo di cui all'articolo 4 può essere destinata all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1. Le





A.S. 1054 (Governo)	A.S. 276 (Gelmini)	A.S. 396 (Borghi ed altri)
---------------------	--------------------	----------------------------

risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie adottato secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella parte in cui dispone relativamente alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, sentito il Ministro dell'università e della ricerca.

ART. 9

(Servizi di comunicazione)

1. I contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionale prevedono interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, in assenza di analoghi interventi già oggetto di finanziamento pubblico, fermo restando che i connessi oneri sono posti a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.
2. La copertura dell'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultra-larga nonché il sostegno alla digitalizzazione della popolazione attraverso il contrasto del divario digitale e culturale rappresentano una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SMI, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultra-larga.

ART. 9

(Servizi di telefonia mobile e accesso alla rete internet)

1. I contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionale prevedono interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, in assenza di analoghi interventi già oggetto di finanziamento pubblico, fermo restando che i connessi oneri sono posti a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.
2. La copertura dell'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultralarga rappresenta una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SNAMI, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultralarga.

ART. 12

(Servizi di telefonia mobile e accesso alla rete internet)

1. I contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionale prevedono interventi sulle infrastrutture di competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, in assenza di analoghi interventi già oggetto di finanziamento pubblico, fermo restando che i connessi oneri sono posti a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.
2. La copertura dell'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultralarga rappresenta una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SNAMI di cui all'articolo 3, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultralarga.

OSSERVAZIONI UNCEM agli articoli sui servizi di comunicazione e sulle reti

Uno scatto politico è necessario. I Contratti di programma di ANAS, RFI, E-Distribuzione, TERNA,... devono contenere opportune "premierità" e interventi specifici per i territori montani, concertati con il Governo e verificati con la Conferenza Unificata

PROPOSTA UNCEM

Si ritengono non sufficienti delle "linee guida" previste dal ddl 1054. Si ritiene di rafforzare questo impegno inserendo un Decreto attuativo di concerto con il Dipartimento per la Transizione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Troppo caos è stato registrato negli ultimi dieci anni sul Piano banda ultralarga e molte aree montane restano ancora senza segnale e reti fisse e mobili. Occorre impostare sinergie tra Piano BUL, Piano Italia 1Giga, Piano Italia 5G



A.S. 1054 (Governo)	A.S. 276 (Gelmini)	A.S. 396 (Borghi ed altri)
CAPO IV	CAPO IV	CAPO IV
TUTELA DEL TERRITORIO	AGRICOLTURA E FORESTE	AGRICOLTURA E FORESTE

Art. 13

(Sostegno all'agricoltura di montagna)

1. Nel quadro delle politiche a sostegno delle zone montane definite dalla presente legge, le regioni e le province autonome dispongono sostegni specifici all'agricoltura di montagna con l'obiettivo di compensare gli svantaggi naturali montani. Tali misure comprendono, da un lato, aiuti diretti alle imprese agricole e ai coltivatori diretti, anche a titolo non esclusivo, presenti nei territori montani e proporzionati agli svantaggi obiettivi e permanenti del comune montano, e dall'altro al sostegno pubblico alla costruzione e alla installazione di infrastrutture necessarie alle attività agricole, agro-silvo-pastorali e lattiero-casearie.

2. I sostegni specifici all'agricoltura di montagna sono realizzati nel quadro di un approccio territoriale che garantisca lo sviluppo economico e riconosca le diverse forme di organizzazione collettiva agricola e silvo-pastorale, con l'obiettivo di mantenere la popolazione attiva su tali territori.

3. Nel quadro della politica nazionale a sostegno delle zone montane, e in applicazione del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, le regioni e le province autonome attuano misure specifiche in favore del patrimonio boschivo e forestale montano, con



l'obiettivo di favorire l'accesso ai domini forestali, di incoraggiare la loro coltivazione sostenibile, di favorire il rimboschimento e di operare per lo stoccaggio dell'anidride carbonica e i relativi processi di certificazione.

ART. 10*(Valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani)*

1. Ai fini del mantenimento e della valorizzazione sostenibile dei pascoli e dei boschi montani per la conservazione e la tutela della biodiversità, la prevenzione e la mitigazione del dissesto idrogeologico, la tutela del paesaggio nonché lo sviluppo delle produzioni agroalimentari e forestali sostenibili di qualità, tradizionali e innovative, nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della cultura, il Ministro del turismo e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono predisposte apposite linee guida al fine dell'individuazione, del recupero, dell'utilizzazione razionale e della valorizzazione dei sistemi agrosilvopastorali montani, della promozione della certificazione delle foreste e dell'impulso alla costituzione di

ART.10*(Salvaguardia dei pascoli montani)*

1. Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani per la conservazione e la tutela della biodiversità, la prevenzione del dissesto idrogeologico, la tutela del paesaggio nonché lo sviluppo delle produzioni agroalimentari di qualità, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone linee guida per le regioni al fine dell'individuazione, del recupero, dell'utilizzazione razionale e della valorizzazione dei sistemi pascolivi montani, anche mediante la promozione della costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati, nel rispetto del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e delle relative norme

ART.14*(Salvaguardia dei pascoli montani)*

1. Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani per la conservazione e la tutela della biodiversità, la prevenzione del dissesto idrogeologico, la tutela del paesaggio, nonché dello sviluppo delle produzioni agroalimentari di qualità, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro della cultura, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone linee guida per le regioni finalizzate all'individuazione, al recupero, all'utilizzazione razionale e alla valorizzazione dei sistemi pascolivi montani, anche promuovendo la costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati, nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e dai relativi decreti attuativi. La disposizione di cui al primo periodo si applica in relazione ai piccoli comuni di cui all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158.

OSSERVAZIONI UNCEM agli articoli su pascoli e boschi

Eliminare la necessità di “linee guida”, esistendo già molti documenti di indirizzo strategico e di programmazione dello sviluppo rurale.

Il Governo e il MASAF in particolare, con il Dipartimento per gli Affari regionali può attuare una ricognizione degli strumenti pianificatori e volti alla valorizzazione vigenti in ogni Regione, essendo molte di questi temi materia di competenza regionale. Le nuove linee guida ministeriali finirebbero per restare inattuatae.



A.S. 1054 (Governo)	A.S. 276 (Gelmini)	A.S. 396 (Borghi ed altri)
forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati, nel rispetto del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, delle relative norme attuative e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.	attuative. La disposizione di cui al primo periodo si applica in relazione ai piccoli comuni di cui all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158.	
	2. A salvaguardia del corretto utilizzo e della destinazione dei pascoli gravati da usi civici oggetto di concessione o affitto a privati, costituisce causa di estinzione del rapporto la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione di tali pascoli.	2. A salvaguardia del corretto utilizzo e della destinazione dei pascoli gravati da usi civici oggetto di concessione o affitto a privati, la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione di tali pascoli costituisce causa di estinzione del rapporto.

ART. 11

(Ecosistemi montani)

1. In attuazione degli articoli 9, 41 e 44, secondo comma, della Costituzione, le zone montane, come individuate dall'articolo 2 della presente legge, nonché in ragione della consistente presenza della tipica flora e fauna montana, sono considerate zone floro-faunistiche a sé stanti, nel rispetto della normativa in materia di aree protette nazionali e fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, comma 3, e 11 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. Lo Stato e le regioni, per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto della normativa europea in materia, con particolare riferimento alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e nel rispetto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica

OSSERVAZIONI UNCEM all'art. 11 del ddl 1054

Non è chiara la definizione di "zone floro-faunistiche a sé stante".

Con quali strumenti operativi viene attuato questo comma? Occorre definire meglio il perimetro di azione al fine di garantire efficaci strumenti di intervento anche agli Enti locali



A.S. 1054 (Governo)

A.S. 276 (Gelmini)

A.S. 396 (Borghi ed altri)

8 settembre 1997, n. 357, provvedono e vigilano affinché le misure di valorizzazione degli ecosistemi nelle zone di cui al comma 1 del presente articolo in relazione ai grandi animali carnivori non rechino pregiudizio alle finalità di cui alla presente legge.

ART. 12

(Monitoraggio dei ghiacciai e bacini idrici)

1. Al fine di prevenire e mitigare gli effetti del cambiamento climatico e far fronte alle criticità relative alla disponibilità di risorse idriche nelle zone montane attraverso lo svolgimento di attività di monitoraggio e studio del comportamento dei ghiacciai e dell'evoluzione nel tempo delle loro caratteristiche morfologiche e la realizzazione di casse di espansione, di vasche di laminazione e di bacini idrici, ai fini dell'attività agricola, della lotta agli incendi e dell'attività turistica, incluso l'innevamento artificiale, da attuare da parte delle regioni, una quota del Fondo di cui all'articolo 4 può essere destinata a interventi di carattere straordinario, anche in coerenza con le misure previste dal decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro del turismo, previa intesa in sede di

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle priorità individuate in seguito ad apposite richieste delle regioni che tengono conto della propria normativa di sostegno e valorizzazione delle zone montane.

ART. 13

(Incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna)

1. Agli imprenditori agricoli e forestali singoli e associati, ai consorzi forestali e alle associazioni fondiarie che esercitano la propria attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e che effettuano investimenti volti all'ottenimento dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, in coerenza con la normativa nazionale ed europea vigenti, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, nel limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dal periodo d'imposta

ART. 11

(Incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna)

1. Agli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei comuni di cui all'articolo 2 e che effettuano investimenti volti all'impiego delle pratiche di coltivazione e gestione del fondo benefiche per l'ambiente e il clima è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, nel limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui

ART. 15

(Incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna)

1. Agli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei comuni di cui all'articolo 2 e che investono nel miglioramento delle pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l'ambiente e il clima è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati negli anni dal 2023 al 2025, nel limite complessivo di spesa pari a 4 milioni di euro per ciascun anno. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione

OSSERVAZIONI UNCEM agli articoli sulle attività diversificate degli agricoltori

Gli articoli in questione riprendono e riformulano quella che era la previsione dell'art 17 della legge 97/1994 "Incentivi alle pluriattività" con cui si consentiva agli enti pubblici di affidare ai coltivatori diretti lavori di sistemazione e manutenzione del territorio montano.

- l'art 13 del ddl 1054 prevede ora che i "comuni montani" possono affidare i lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano a coltivatori diretti, singoli o associati, consorzi forestali e associazioni fondiarie, sarebbe opportuno che tale facoltà venisse estesa esplicitamente anche alle Unioni montane utilizzando la formulazione "i Comuni montani e le loro forme associative".

- l'art 17 della legge 97/1994 prevedeva che le aziende agricole cui si potevano affidare i lavori dovessero essere "ubicate nei comuni montani", tale vincolo non è più inserito nella nuova formulazione dell'art 13 del DDL, che amplia peraltro il possibile affidamento di lavori anche ad altre categorie (consorzi forestali, associazioni fondiarie, imprese

A.S. 1054 (Governo)	A.S. 276 (Gelmini)	A.S. 396 (Borghi ed altri)
<p>successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « <i>de minimis</i> » nel settore agricolo, al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « <i>de minimis</i> » nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « <i>de minimis</i> ». Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 23 della presente legge.</p> <p>2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in</p>	<p>all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « <i>de minimis</i> » nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « <i>de minimis</i> » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.</p> <p>2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i</p>	<p>degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « <i>de minimis</i> » nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « <i>de minimis</i> » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.</p> <p>2. Per gli imprenditori agricoli, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i</p>

forestali).

Il reinserimento del vincolo di ubicazione (da estendere a tutte le categorie) sarebbe opportuno per incentivare realmente le attività locali.

- la formulazione attuale dell'art 13 non lascia intendere chiaramente per quali categorie di possibili affidatari di lavori (coltivatori diretti, gestori di rifugi, consorzi ?) debba ritenersi vincolante l'esecuzione tramite impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari e utilizzo di macchine e attrezzature di proprietà

Non si faccia solo riferimento alle attività agricole, e alla loro caratteristica di multifunzionalità.

Anche le cooperative, gli artigiani svolgono attività multifunzionali, decisive e indispensabili per i territori montani. Devono essere riconosciuti anche per accordi diretti con le Amministrazioni comunali per lo svolgimento di servizi alle comunità.

Vi è negli articolati un riferimento ai servizi ecosistemici-ambientali, che le attività agricole (ma anche forestali e artigianali, e comunque il presidio antropico, svolgono)

Cosa siano esattamente i "servizi ecosistemici-ambientali" deve ancora essere definito da parte dello Stato italiano. Anche recependo definizioni internazionali ed esempi di valorizzazione.

Gli stessi sono stati introdotti nella legislazione nazionale per la prima volta nell'articolo 70 della LN 221/2015. Prevedeva una Delega



A.S. 1054 (Governo)

sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato l'elenco dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Le attività e gli interventi previsti nei piani di indirizzo e di gestione o negli strumenti equivalenti di cui all'articolo 6, comma 6, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 4 dicembre 2021, costituiscono servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche ai fini del

A.S. 276 (Gelmini)

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato l'elenco delle pratiche benefiche per l'ambiente e il clima di cui al comma 1.

3. Per gli imprenditori forestali, le pratiche benefiche per l'ambiente e il clima di cui al comma 1 sono quelle previste nei piani di indirizzo e di gestione o negli strumenti equivalenti di cui all'articolo 6, commi 3 e 7, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nonché agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 4 dicembre 2021.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa

A.S. 396 (Borghi ed altri)

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge individua l'elenco delle pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l'ambiente e il clima di cui al comma 1.

3. Per gli imprenditori forestali, le pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l'ambiente e il clima di cui al comma 1 sono quelle previste all'interno dei piani di gestione forestale o strumenti equivalenti di cui all'articolo 6, commi 3 e 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nonché agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 4 dicembre 2021.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché

al Governo che non è stata raccolta e trasposta

in una reale definizione.

Occorre nel presente ddl riprendere la delega della 221:

Art. 70

Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA).

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere che il sistema di PSEA sia definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore, ferma restando la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene;*
- b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;*
- c) prevedere che nella definizione del*

A.S. 1054 (Governo)	A.S. 276 (Gelmini)	A.S. 396 (Borghi ed altri)
<p>rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.</p> <p>5. I comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, possono affidare, ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, inclusa la rete sentieristica, di gestione forestale sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie indicate all'articolo 14 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 a coltivatori diretti, singoli o associati, consorzi forestali e associazioni fondiarie, che conducono aziende agricole e gestori di rifugi con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile nonché di macchine e attrezzature di loro proprietà, nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori. La previsione di cui al primo periodo si applica anche alle imprese iscritte agli albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono</p>	<p>previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.</p> <p>5. I comuni montani di cui all'articolo 2 possono affidare i lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, di gestione forestale sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie indicate all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dell'articolo 36, comma 1, del medesimo codice, a coltivatori diretti, singoli o associati, che conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani medesimi con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile nonché di macchine e attrezzature di loro proprietà, nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori.</p>	<p>le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 234 del 2021.</p> <p>5. I comuni montani di cui all'articolo 2, possono affidare i lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, di gestione forestale sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dell'articolo 36, comma 1, del medesimo decreto, ai coltivatori diretti, singoli o associati, che conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani medesimi con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché di macchine e attrezzature di loro proprietà, nel rispetto delle norme vigenti di sicurezza e salute dei lavoratori.</p>

sistema di PSEA siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;

d) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti servizi: fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; regimazione delle acque nei bacini montani; salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche; utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche;

e) prevedere che nel sistema di PSEA siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti;

f) prevedere che sia riconosciuto il ruolo svolto dall'agricoltura e dal territorio agroforestale nei confronti dei servizi ecosistemiche, prevedendo meccanismi di incentivazione attraverso cui il pubblico operatore possa creare programmi con l'obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che proteggono, tutelano o forniscono i servizi medesimi;

g) coordinare e razionalizzare ogni altro analogo strumento e istituto già esistente in materia;

h) prevedere che beneficiari finali del sistema di PSEA siano i comuni, le loro unioni, le aree protette, le fondazioni di bacino montano integrato e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate;

i) introdurre forme di premialità a beneficio dei comuni che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale e urbanistica e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa;

l) ritenere precluse le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi.

3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alla Camera

A.S. 1054 (Governo)

servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 2, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, aventi i requisiti minimi fissati ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 10.

ART. 14

(Rifugi di montagna)

1. Sono considerati rifugi di montagna, fatte salve le specifiche definizioni contenute in leggi regionali, le strutture ricettive ubicate in zone di montagna, finalizzate alla pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo, organizzate per dare ospitalità e possibilità di sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi.

2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono, ciascuno in base alle rispettive competenze, le caratteristiche funzionali dei rifugi, comprese quelle degli scarichi e degli impianti di smaltimento, con possibilità di prevedere requisiti igienico-sanitari minimi anche in deroga rispetto alla normativa statale in proporzione alla capacità ricettiva e alla condizione dei luoghi, fatto comunque salvo il rispetto della normativa a tutela dell'ambiente.

3. I rifugi di montagna di proprietà pubblica possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o a enti non aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente, fatte salve le

A.S. 276 (Gelmini)

ART. 12

(Rifugi di montagna)

1. Sono considerati rifugi di montagna, fatte salve le specifiche definizioni contenute in leggi regionali, le strutture ricettive ubicate in zone disagiate o isolate di montagna e idonee a fornire ricovero e ristoro nonché soccorso a sportivi e a escursionisti.

2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le caratteristiche funzionali dei rifugi, comprese quelle degli scarichi e degli impianti di smaltimento, con possibilità di prevedere requisiti igienico-sanitari minimi anche in deroga rispetto alla normativa statale in proporzione alla capacità ricettiva e alla condizione dei luoghi, fatto comunque salvo il rispetto della normativa a tutela dell'ambiente.

3. I rifugi di montagna di proprietà pubblica possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o a enti non aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente, fatte salve le

A.S. 396 (Borghi ed altri)

ART. 16

(Rifugi di montagna)

1. Sono considerati rifugi di montagna, fatte salve le specifiche definizioni contenute in leggi regionali, le strutture ricettive ubicate in zone disagiate o isolate di montagna e idonee a fornire ricovero, ristoro e soccorso a sportivi ed escursionisti.

2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le caratteristiche funzionali dei rifugi, ivi incluse quelle degli scarichi e degli impianti di smaltimento, con possibilità di prevedere requisiti igienico-sanitari minimi, anche in deroga rispetto alla normativa statale, in proporzione alla capacità ricettiva e alla condizione dei luoghi, restando comunque impregiudicato il rispetto della normativa di riferimento a tutela dell'ambiente.

3. I rifugi di montagna possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o ad enti non aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente, fatte salve le prioritarie esigenze

dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

L'attuazione del presente articolo è urgente per definire quali siano gli investimenti volti all'ottenimento di servizi ecosistemici e ambientali.

Rispetto all'attuazione del presente articolo – compresa la Delega al Governo – si ritiene necessaria la costituzione di un tavolo di lavoro o di altra forma di partecipazione che unisca gli esperti in materia.




A.S. 1054 (Governo)	A.S. 276 (Gelmini)	A.S. 396 (Borghi ed altri)
prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.	prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.	operative e addestrative del Ministero della difesa.
CAPO V	CAPO V	CAPO V
SVILUPPO ECONOMICO	FISCALITÀ MONTANA	FISCALITÀ MONTANA
ART. 15 <i>(Finalità)</i>	ART. 13 <i>(Finalità della fiscalità montana)</i>	ART. 17 <i>(Finalità della fiscalità montana)</i>
<p>1. Le disposizioni del presente capo sono volte alla realizzazione, anche sul piano fiscale, delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale, il turismo, l'occupazione e il ripopolamento delle zone montane, anche in considerazione della condizione peculiare dei lavoratori frontalieri e delle professioni della montagna, di cui all'articolo 16, comma 1, della presente legge, presenti nelle zone di confine del territorio nazionale.</p> <p>2. Le misure di sostegno di cui al presente capo sono erogate in conformità agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</p>	<p>1. Le disposizioni del presente capo sono volte alla realizzazione, sul piano fiscale, delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale, l'occupazione e il ripopolamento delle zone montane.</p> <p>2. Le misure di sostegno di cui al presente capo sono erogate in conformità agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</p>	<p>1. Le disposizioni del presente capo sono volte alla realizzazione, sul piano fiscale, delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale delle zone montane, l'occupazione e il ripopolamento delle stesse.</p> <p>2. Le misure di sostegno di cui al presente capo sono erogate in conformità agli articoli 107 e 108 del TFUE.</p>
ART. 16 <i>(Professioni della montagna)</i>	ART. 5 <i>(Professioni della montagna)</i>	Art. 8 <i>(Professioni della montagna)</i>
<p>1. La presente legge riconosce le professioni della montagna quali presidi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio materiale e</p>	<p>1. La presente legge riconosce le professioni della montagna quali presidi per la conservazione del patrimonio materiale e</p>	<p>1. La presente legge riconosce le professioni della montagna quali presidi per la conservazione del patrimonio materiale e</p>

OSSERVAZIONI UNCEM

Devono essere presenti, negli articoli seguenti, riferimenti a investimenti importanti per i territori montani, da incentivare.

In particolare:

- a) misure agevolative in favore delle persone fisiche o giuridiche che acquistano a qualsiasi titolo immobili abbandonati, impegnandosi al loro recupero e al loro utilizzo per almeno un decennio;
- b) concessione di finanziamenti agevolati o contributi a fondo perduto a copertura delle spese di avviamento di nuove attività imprenditoriali operanti sul territorio;
- c) riconoscimento garanzie emesse a fronte di finanziamenti bancari di entità non superiore ad euro 10.000,00 finalizzati al sostegno di costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, al consolidamento a medio termine di passività, all'apertura di linee di credito a breve.



A.S. 1054 (Governo)	A.S. 276 (Gelmini)	A.S. 396 (Borghi ed altri)
immateriale delle zone montane. 2. Ferme restando le professioni di guida alpina, aspirante guida alpina, accompagnatore di media montagna e guida vulcanologica, di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, e di maestro di sci, di cui alla legge 8 marzo 1991, n. 81, nonché la professione di gestore di rifugio, disciplinata da leggi regionali, la SMI può individuare ulteriori professioni di montagna ai fini della previsione, in armonia con le potestà legislative regionali, di specifiche misure per la valorizzazione e la tutela delle professioni della montagna esercitate nelle zone montane.	immateriale delle zone montane. 2. La SNAMI, in armonia con le potestà legislative regionali, prevede specifiche misure per la valorizzazione e la tutela dell'esercizio delle professioni della montagna.	immateriale delle zone montane. 2. La SNAMI, in armonia con le potestà legislative regionali, prevede specifiche misure per la valorizzazione e la tutela dell'esercizio delle professioni della montagna.

XXXX

ART. 17

(Misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani)

1. Alle piccole imprese e microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, il cui titolare, alla data di avvio dell'attività stessa non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età, per il periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile

ART. 14

(Misure fiscali di favore per le imprese montane esercitate da giovani)

1. Alle piccole imprese e microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, in cui il titolare o almeno uno degli esercenti non abbia compiuto il trentaseiesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, che, dopo il 1° gennaio 2023, abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni di cui all'articolo 2, per il periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in

ART. 18

(Misure fiscali di favore per le imprese montane « giovani »)

1. Alle piccole imprese e microimprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (UE), del 6 maggio 2003, in cui il titolare, o almeno uno degli esercenti, non abbia compiuto 36 anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge, che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2023, abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni montani di cui all'articolo 2, per il periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le

OSSERVAZIONI UNCEM agli articoli sulle misure fiscali

Le opportunità di incentivazione fiscale NON devono essere riservate solo alle imprese giovani

E chi è già insediato da decenni?

Che agevolazioni ha?

È necessario individuare misure di supporto per tutte le imprese presenti nei Comuni montani, anche elevando le soglie di riduzione di imposta già esistenti, differenziando ad esempio le fasce IRPEF, o limitando l'IRAP.



A.S. 1054 (Governo)	A.S. 276 (Gelmini)	A.S. 396 (Borghi ed altri)
<p>esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento. Il credito d'imposta di cui al primo periodo è concesso nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 23 della presente legge.</p> <p>2. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «<i>de minimis</i>», al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «<i>de minimis</i>», nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione</p>	<p>compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 80.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento.</p> <p>2. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «<i>de minimis</i>», al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «<i>de minimis</i>», nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione</p>	<p>aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 80.000 euro, e l'imposta calcolata sul medesimo reddito applicando l'aliquota del 15 per cento.</p> <p>2. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «<i>de minimis</i>», al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «<i>de minimis</i>», nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione</p>

Si ricorda l'importante articolo della legge sulla montagna 97/1994 (non attuato) in merito alle misure fiscali:

Art. 16

(Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali).

1. Per i comuni montani con meno di 1.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'anno precedente, inferiore a lire 60.000.000 può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tal caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.

2. Per le imprese di cui al comma 1, gli orari di apertura e chiusura, le chiusure domenicali e festive, nonché le tabelle merceologiche sono definite con apposito regolamento approvato dal consiglio comunale.

A.S. 1054 (Governo)	A.S. 276 (Gelmini)	A.S. 396 (Borghi ed altri)
<p>europea agli aiuti « <i>de minimis</i> » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.</p> <p>3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per lo sport e i giovani, sentiti il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro del turismo, sono determinati i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche con riferimento all'accertamento del requisito anagrafico e ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsti, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.</p>	<p>europea agli aiuti « <i>de minimis</i> » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.</p> <p>3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per le politiche giovanili, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.</p> <p>4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso nel limite di 20 milioni di euro annui e ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.</p> <p>5. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai comuni montani individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 3.</p>	<p>europea agli aiuti « <i>de minimis</i> » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.</p> <p>3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per lo sport e i giovani, sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 4.</p> <p>4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del FOSMIT.</p>

(Misure per l'agevolazione del lavoro agile nei comuni montani)

1. Al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei comuni montani e favorire l'integrazione economica e sociale della popolazione ivi residente, per i primi due esercizi successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, alle imprese che promuovono il lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa è riconosciuto, nel rispetto dei criteri e nei limiti del massimale di retribuzione definito dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, in un comune montano di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e trasferisca la propria abitazione principale e domicilio stabile da un comune non montano al medesimo comune montano. Per gli esercizi successivi a

OSSERVAZIONI UNCEM all'art. 18 del ddl 1054

Si ritiene importante introdurre interventi a vantaggio dei Comuni montani e delle forme associative, con strumenti diretti di sostegno al lavoro agile-smartworking ovvero:

- il sostegno a investimenti, acquisto di hardware e software e personalizzazione di applicazioni e integrazione con altri sistemi informativi aziendali, attivazione o adeguamento di impianti tecnici e dei locali necessari per l'esercizio dell'attività in smart working;
- il finanziamento per consulenze per la riorganizzazione aziendale in funzione dello smart working;
- il finanziamento per i Comuni che realizzano HUB per lo smart working e il coworking;
- il finanziamento per la promozione di piani e interventi di "destagionalizzazione".

Uncem propone di eliminare questa nuova partizione dei Comuni montani che nell'articolo vengono ristretti in base alla popolazione (Comuni inferiori ai 5mila abitanti)



quelli di cui al primo periodo l'esonero è limitato, per il terzo ed il quarto, al 50 per cento nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, e per il quinto al 20 per cento nel limite massimo di importo pari a 1.600 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i premi e i contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.


2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'agevolazione di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, nonché i relativi meccanismi di monitoraggio, da realizzare con le risorse umane, strumentali e finanziarie



disponibili a legislazione vigente.

3. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

4. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa nel limite massimo di 18,5 milioni di euro nell'anno 2025, di 21,8 milioni di euro nell'anno 2026, di 12,5 milioni di euro nell'anno 2027, di 10,9 milioni di euro nell'anno 2028, di 5,4 milioni di euro nell'anno 2029 e di 0,7 milioni di euro nell'anno 2030 e non è cumulabile con le agevolazioni contributive richiamate dall'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 18,5 milioni di

**A.S. 1054 (Governo)**

euro nell'anno 2025, a 21,8 milioni di euro nell'anno 2026, a 12,5 milioni di euro nell'anno 2027, a 10,9 milioni di euro nell'anno 2028, a 5,4 milioni di euro nell'anno 2029 e a 0,7 milioni di euro nell'anno 2030, e alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 0,6 milioni di euro per l'anno 2031 e in 0,1 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede, quanto a 7,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 5,5 milioni di euro per l'anno 2027, a 1,4 milioni di euro per l'anno 2028, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2029 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2030, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 18,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 14,6 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,0 milioni di euro per l'anno 2027, a 9,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,2 milioni di euro per l'anno 2029, a 0,3 milioni di euro per l'anno 2030, a 0,6 milioni di euro per l'anno 2031 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2032, ai sensi dell'articolo 23.

ART. 19***(Agevolazione per l'acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna)***

1. Alle persone fisiche che stipulano un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, situata in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, spetta, per il periodo d'imposta nel corso

A.S. 276 (Gelmini)**ART. 15*****(Agevolazione "Io resto in montagna")***

1. In alternativa alla detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare

A.S. 396 (Borghi ed altri)**ART. 20*****(Agevolazioni per la ripopolazione dei comuni montani)***

1. In alternativa alla detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare

OSSERVAZIONI UNCEM agli articoli sulla "rigenerazione dei territori montani"

Il legislatore consideri la necessità di agevolazioni – non solo attraverso il credito d'imposta - anche per i seguenti interventi:

a) contributi ai soggetti passivi dei tributi riferiti all'acquisto di immobili destinati ad abitazione



A.S. 1054 (Governo)	A.S. 276 (Gelmini)	A.S. 396 (Borghi ed altri)
<p>del quale è acceso il finanziamento e per i quattro periodi d'imposta successivi, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta commisurato all'ammontare degli interessi passivi dovuti sul finanziamento stesso.</p> <p>2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto ai contribuenti che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell'anno in cui è acceso il mutuo e spetta soltanto in relazione ad immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</p> <p>3. Il credito d'imposta di cui al comma 1, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, non è cumulabile con i crediti d'imposta previsti dagli articoli 6, commi 2 e 3, e 7, commi 4 e 5, della presente legge e con la detrazione spettante ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p> <p>4. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai finanziamenti contratti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>da adibire ad abitazione principale nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge con popolazione residente non superiore a 2.000 abitanti spetta, per il periodo d'imposta nel corso del quale è effettuato l'acquisto e per i quattro periodi d'imposta successivi, una detrazione dall'imposta lorda pari:</p> <p>a) al 100 per cento degli interessi passivi, entro l'importo di euro 500;</p> <p>b) all'80 per cento sulla quota degli interessi passivi che eccede il limite di euro 500 fino a euro 1.125.</p> <p>2. La detrazione di cui al comma 1 è concessa in favore dei contribuenti che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell'anno in cui sono rogati l'atto di acquisto dell'immobile e quello di accensione del mutuo, e spetta soltanto per l'acquisto di immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</p> <p>3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina contenuta nell'articolo 15, comma 1, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.</p> <p>4. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli acquisti di unità immobiliari effettuati e ai mutui contratti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>da adibire ad abitazione principale, nei comuni di cui all'articolo 2, con popolazione residente non superiore a 2.000 abitanti, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari:</p> <p>a) al 100 per cento degli interessi passivi, entro un ammontare di euro 500;</p> <p>b) all'80 per cento sulla parte degli interessi passivi che eccede il limite di euro 500 fino a euro 1.125.</p> <p>2. Il beneficio di cui al comma 1 è disposto in favore dei contribuenti che non hanno compiuto quarantuno anni di età nell'anno in cui l'atto di acquisto dell'immobile e quello di accensione del mutuo sono rogati, e spetta soltanto in caso di acquisto di immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</p> <p>3. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.</p> <p>4. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento agli acquisti di unità immobiliari effettuati e ai mutui contratti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>

principale o ad attività economiche nei comuni montani;

b) agevolazioni di natura fiscale riferite al possesso di immobili destinati ad attività economiche nei comuni montani;

c) incentivi in favore dei residenti che intendono recuperare il patrimonio abitativo, non utilizzato o in stato di degrado, con priorità ai progetti di recupero e acquisizione di immobili che prevedano interventi di bioedilizia e di riqualificazione energetica, dei comuni montani, compreso quello di tipo rurale, ovvero avviare nei medesimi comuni un'attività economica;

d) misure agevolative in favore delle persone fisiche o giuridiche che acquistano a qualsiasi titolo immobili abbandonati, impegnandosi al loro recupero e al loro utilizzo per almeno un decennio;

e) promozione di attività educative per la prima infanzia nonché di servizi socio assistenziale alle persone;

f) agevolazioni in favore di manifestazioni e di eventi artistici, culturali e dello spettacolo, promossi o patrocinati dai comuni di cui all'articolo 2, con particolare riguardo alle iniziative rivolte alle fasce deboli delle popolazioni locali;

g) incentivi per favorire la formazione in loco, stage, alternanza scuola-lavoro, da parte dei giovani sino ai 35 anni di età, finalizzata ad imparare a fare impresa nei piccoli comuni di residenza;

h) incentivi per sostenere la formazione e lo sviluppo di "cooperative di comunità" in grado di affiancare o sostituire i servizi



A.S. 1054 (Governo)	A.S. 276 (Gelmini)	A.S. 396 (Borghi ed altri)
<p>5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, a decorrere dal 2024, nel limite complessivo di spesa di 16 milioni di euro annui.</p>	<p>5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 17,5 milioni di euro per l'anno 2023 e in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.</p>	<p>5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 17,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 234 del 2021</p>
<p>6. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal comma 5, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.</p>		
<p>7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 23.</p>	<p>6. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai comuni montani individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 3.</p>	

ART. 20

(Registro dei terreni silenti)

1. Al fine di valorizzare il territorio agro-silvo-pastorale, di salvaguardare l'assetto idrogeologico, di prevenire e di contenere il rischio di incendi nonché il degrado ambientale, lo Stato, le regioni e gli enti locali

pubblici nella risposta ai bisogni della comunità locale. valorizzazione di percorsi enogastronomici.

l) incentivi per favorire la formazione professionale e l'aggiornamento tecnico prioritariamente per giovani sino a 35 anni operanti nel settore forestale, nelle sue filiere e nell'arboricoltura.

m) incentivi per sostenere la formazione e lo sviluppo in loco di nuove professionalità legate alla manutenzione del territorio e allo sviluppo di nuove strategie di adattamento ai cambiamenti climatici

OSSERVAZIONI UNCEM all'art. 20 del ddl 1054 sui terreni silenti

Si ravvede l'urgenza di inserire una delega al Governo per la ricomposizione fondiaria nei Comuni montani.

Tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione

**A.S. 1054 (Governo)**

promuovono il recupero produttivo delle proprietà fondiaria frammentate e dei terreni abbandonati o silenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il «Registro nazionale dei terreni silenti» nell'ambito del sistema informativo forestale nazionale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Con il medesimo decreto sono altresì individuati i requisiti per la registrazione dei terreni silenti da parte delle regioni, nonché i criteri minimi per la formazione, la tenuta, l'aggiornamento annuale e la pubblicità del Registro di cui al primo periodo.

3. Ai fini del presente articolo, si applicano le definizioni di terreni abbandonati e di terreni silenti, di cui all'articolo 3, comma 2, lettere g) e h), del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

A.S. 276 (Gelmini)**A.S. 396 (Borghesi ed altri)**

fondaria e di riordino fondiario promossi o comunque disposti dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunità montane devono essere esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere.

PROPOSTA UNCEM

Si ritiene di sostituire all'Istituzione del Registro, un decreto MASAF per l'attuazione del comma 4 dell'articolo 12 TUF, Testo unico in materia di foreste e filiere forestali

ART. 16

(Agevolazioni fiscali per il trasferimento della proprietà di fondi rustici situati in comuni classificati montani per l'arrotondamento o l'accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici)

1. Il secondo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della

ART. 20

(Agevolazioni fiscali per il trasferimento della proprietà di fondi rustici situati in comuni classificati montani per l'arrotondamento o l'accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici)

1. Il secondo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della



A.S. 1054 (Governo)	A.S. 276 (Gelmini)	A.S. 396 (Borghi ed altri)
	<p>Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente: <i>«I trasferimenti della proprietà di fondi rustici nei territori montani, compiuti, a qualsiasi titolo, a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni».</i></p> <p>2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023 o dalla data di entrata in vigore della presente legge, se successiva a tale termine.</p> <p>3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.</p>	<p>Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente: <i>«I trasferimenti della proprietà di fondi rustici nei territori montani, compiuti, a qualsiasi titolo, a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni».</i></p> <p>2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del FOSMIT.</p>

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17
(Istituzione del Registro dei crediti di carbonio e della Sezione speciale crediti di carbonio forestali)

1. Al fine di mantenere ed estendere la capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, rilevata dall'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio dell'anno 2021, è

ART. 22
(Istituzione del Registro dei crediti di carbonio e della Sezione speciale crediti di carbonio forestali)

1. Al fine di mantenere ed estendere la capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, rilevata dall'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio del 2021, è istituito,

OSSERVAZIONI UNCEM agli articoli sul registro dei crediti di carbonio

Con il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con legge del 21 aprile 2023, n. 41, è già stato istituito il Registro pubblico dei crediti di carbonio volontari del settore agroforestale italiano.

istituito presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al punto 7.4 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 123/2002 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003.

2. Il CREA ammette all'iscrizione nel Registro dei crediti di carbonio di cui al comma 1 i crediti di carbonio generati e certificati ai sensi del comma 3, su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici forestali, come definite ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 4 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, che realizzano interventi e attività di afforestazione, riforestazione e gestione forestale sostenibile, secondo i parametri per il settore relativo all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura (LULUCF), predisposti dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico. I crediti di carbonio in ogni caso non concorrono al rispetto degli obblighi di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.

presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati sul territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni previste dal Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali di cui all'articolo 7, numero 4, della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPE) n. 123 del 19 dicembre 2002.

2. Il CREA ammette, nel Registro dei crediti di carbonio di cui al comma 1, i crediti di carbonio generati e certificati ai sensi del comma 3, su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici forestali, così come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, che realizzano interventi e attività di afforestazione, riforestazione e gestione forestale sostenibile, secondo quanto previsto dagli standard per il settore relativo all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura *Land Use, Land-Use Change and Forestry* (LULUCF), predisposti dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, ai sensi del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018. I crediti di carbonio in ogni caso non concorrono al rispetto degli obblighi di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di sistemi di scambio

Il Registro, previsto già da parecchi anni ma definitivamente avviato con il decreto ministeriale del 1 aprile 2008, una volta emanati i Decreti attuativi permetterà finalmente di valorizzare le pratiche agroforestali nazionali in grado di aumentare assorbimento e stoccaggio di carbonio nei suoli e nella biomassa, tramite il riconoscimento di crediti di carbonio italiani.

Uncem sollecita da tempo il MASAF per la creazione e il pieno funzionamento del Registro.



3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate linee guida volte a individuare i criteri per la valutazione e l'ammissibilità dei progetti di cui al comma 1 nonché per la certificazione e il rilascio da parte del CREA dei crediti di carbonio generati, nel rispetto dei principi previsti dalle Linee guida del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico e secondo i parametri del settore LULUCF.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è istituita presso il CREA la Sezione speciale crediti di carbonio forestali, con il compito di curare il controllo e la valutazione dei progetti forestali in attuazione delle disposizioni del comma 3 e di gestire e aggiornare il Registro dei crediti di carbonio di cui al comma 1.

5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è assegnato al CREA un contributo pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri

di quote di emissione - Emission trading system (ETS).

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della transizione energetica e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposite linee guida volte a definire i criteri per la valutazione e l'individuazione degli interventi nonché per la certificazione e il rilascio da parte del CREA dei crediti di carbonio generati, nel rispetto dei principi previsti dalle linee guida del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico e secondo i parametri del settore LULUCF.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituita, presso il CREA, la Sezione speciale crediti di carbonio forestali, con il compito di curare il controllo e la valutazione dei progetti forestali in attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, nonché di gestire e aggiornare il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali su base volontaria realizzati sul territorio nazionale.

5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, sono assegnati al bilancio del CREA 1 milione di euro annui a decorrere dall'esercizio finanziario 2023.



A.S. 1054 (Governo)

A.S. 276 (Gelmini)

A.S. 396 (Borghi ed altri)

derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4.

Art. 22

(Delega al Governo per l'introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione nei territori dei comuni montani di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA).

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il sistema di PSEA sia definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore, ferma restando la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene;

b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento

OSSERVAZIONI UNCEM all'art. 22 del ddl 396

Come già evidenziato nel presente documento in un precedente passaggio, la Delega al Governo sul pagamento dei servizi ecosistemici, per troppo tempo (dal 2016) non raccolta dai Governi, è oggi necessaria e urgente.

pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;

c) prevedere che nella definizione del sistema di PSEA siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;

d) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti servizi: fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; regimazione delle acque nei bacini montani; salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche; utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche;

e) prevedere che nel sistema di PSEA siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti;

f) prevedere che sia riconosciuto il ruolo svolto dall'agricoltura e dal territorio agroforestale nei confronti dei servizi ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivazione attraverso cui il pubblico operatore possa creare programmi con l'obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che proteggono, tutelano o forniscono i servizi medesimi;

g) coordinare e razionalizzare ogni altro analogo strumento e istituto già esistente in materia;

h) prevedere che beneficiari finali del sistema di PSEA siano i comuni, le loro unioni, le aree protette, le comunità di comuni



A.S. 1054 (Governo)

A.S. 276 (Gelmini)

A.S. 396 (Borghi ed altri)

montani e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate;
i) introdurre forme di premialità a beneficio dei comuni che utilizzano sistemi di contabilità ambientale e urbanistica e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa;
l) prevedere la preclusione delle attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi.
3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alle Camere per l'espressione, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

ART. 21

(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

ART. 18

(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

ART. 23

(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

ART. 22**(Abrogazioni)**

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 15, primo comma, 22, 31 e da 33 a 38 della legge 25 luglio 1952, n. 991;

b) gli articoli 1, 2 e da 15 a 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

c) gli articoli 1, 2, 5-bis, 21, 24, comma 4, e 25 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

d) i commi da 319 a 321 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

e) l'articolo 57, comma 2-*octies*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

2. Nelle more dell'entrata in vigore della nuova classificazione dei comuni montani ai sensi dell'articolo 2, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni, anche regionali, relative alla classificazione dei comuni montani, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le misure di sostegno, anche finanziario, ad essa correlate.

ART. 23**(Disposizioni finanziarie)**

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, 8 e 12, agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 7, 13, 17, 18 e 19, pari a 100 milioni di euro nell'anno 2024, a 118,5 milioni di euro nell'anno 2025, a 114,6 milioni di euro nell'anno 2026, a 103 milioni di euro nell'anno 2027, a 105,5 milioni di euro nell'anno 2028, a 99,2 milioni di euro nell'anno 2029, a 96,3 milioni di euro nell'anno

ART. 19**(Abrogazioni)**

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 15, primo comma, 22, 31 e da 33 a 38 della legge 25 luglio 1952, n. 991;

b) gli articoli 1, 2 e da 15 a 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

c) gli articoli 1, 2, 5-*bis*, 21, 24, comma 4, e 25 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

2. Nelle more dell'entrata in vigore della nuova classificazione dei comuni montani, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni, anche regionali, relative alla suddetta classificazione, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le misure di sostegno, anche finanziario, ad essa correlate.

OSSERVAZIONI UNCEM all'art. 22 del ddl 1054

Si propone l'eliminazione della lettera e)

**OSSERVAZIONI UNCEM all'art. 23 del ddl 1054**

La copertura economica delle misure del nuovo articolato per le Montagne italiane è indispensabile. E 200 milioni di euro di FOSMIT non sono sufficienti. Occorre agire con i Ministeri competenti per uno stanziamento aggiuntivo pluriennale.

**A.S. 1054 (Governo)****A.S. 276 (Gelmini)****A.S. 396 (Borghi ed altri)**

2030, a 96,6 milioni di euro nell'anno 2031, a 96,1 milioni di euro nell'anno 2032 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno in 107 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2027, ai fini della compensazione in termini di fabbisogno mediante corrispondente utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6, comma 7;

b) quanto a 100 milioni di euro nell'anno 2024, a 118,5 milioni di euro nell'anno 2025, a 114,60 milioni di euro nell'anno 2026, a 103 milioni di euro nell'anno 2027, a 105,5 milioni di euro nell'anno 2028, a 99,2 milioni di euro nell'anno 2029, a 96,3 milioni di euro nell'anno 2030, a 96,6 milioni di euro nell'anno 2031, a 96,1 milioni di euro nell'anno 2032 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Ad esclusione di quanto previsto al comma 1 dalle restanti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

3. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal comma 1 sono soggette ad un monitoraggio effettuato congiuntamente dal Dipartimento per gli affari

**A.S. 1054 (Governo)****A.S. 276 (Gelmini)****A.S. 396 (Borghi ed altri)**

regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al primo periodo, al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure previste dalla presente legge, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Gli schemi dei decreti di cui al secondo periodo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione tecnica, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle relative misure.


4. Sulla base del monitoraggio di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono adottate le necessarie variazioni dei criteri e delle modalità di concessione dei crediti d'imposta di cui agli articoli 6, commi 2 e 3, 7, commi 4 e 5, 13, comma 1, 17, comma 1, e 19, comma 1, conseguenti alla verifica della congruità dei

A.S. 1054 (Governo)

A.S. 276 (Gelmini)

A.S. 396 (Borghi ed altri)

limiti di spesa stabiliti nelle
suddette disposizioni.





QUARTA PARTE

Confronto del ddl del Governo con altri disegni di legge relativi a montagna, aree interne e piccoli Comuni

Al 15 dicembre 2023 sono stati depositati in Parlamento i seguenti disegni di legge relativi a montagne, aree interne, piccoli Comuni.

Uncem ritiene importante un'armonizzazione del ddl del Governo con gli altri ddl al fine della stesura di un testo base e della più ampia convergenza parlamentare sul tema.

- [C.1569](#) - 19ª Legislatura
On. Enrica Alifano (M5S)
Agevolazioni fiscali e contributive per la promozione e il sostegno dell'occupazione nelle start-up innovative e nelle piccole e medie imprese innovative operanti nei piccoli comuni delle aree interne del Paese
24 novembre 2023: Presentato alla Camera
Da assegnare
- [C.1442](#) - 19ª Legislatura
On. Rachele Silvestri (FDI)
Agevolazioni fiscali in favore delle imprese insediate nei centri storici urbani e nei piccoli comuni nonché istituzione di un fondo per la rigenerazione urbana e la riqualificazione abitativa, economica e produttiva dei medesimi
2 ottobre 2023: Presentato alla Camera
Da assegnare
[Proposta di modifica n. 85.2 al DDL n. 926](#)
Proposta di modifica n. 85.2 al DDL n. 926 85.2 Manca , Lorenzin , Misiani , Nicita Al comma 1 sostituire le parole: «dei comuni» con le seguenti: «dei piccoli comuni di cui all
[Proposta di modifica n. 19.1 al DDL n. 854](#)
comuni» inserire le seguenti: «fino a 3.000 abitanti». Conseguentemente al comma 2, lettera a), dopo le parole: «da parte dei comuni» inserire le seguenti: «fino a 3.000 abitanti».
- [C.1358](#) - 19ª Legislatura
On. Augusto Curti (PD-IDP)
Disposizioni per lo sviluppo economico e sociale delle aree interne, montane e periferiche
3 agosto 2023: Presentato alla Camera
Da assegnare
- [C.1153](#) - 19ª Legislatura
On. Rebecca Frassini (LEGA) e altri
Delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni fiscali e misure di semplificazione destinate allo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni situati nelle zone montane
12 maggio 2023: Presentato alla Camera
25 ottobre 2023: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)
- [C.1083](#) - 19ª Legislatura
On. Emiliano Fenu (M5S) e altri
Disposizioni concernenti l'istituzione di zone franche montane in Sardegna



- 11 aprile 2023: Presentato alla Camera*
23 maggio 2023: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)
- [C.1059](#) - 19ª Legislatura
On. Rosaria Tassinari (FI-PPE) e altri
Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane
29 marzo 2023: Presentato alla Camera
12 luglio 2023: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)
 - [S.815](#) - 19ª Legislatura
Sen. Nicola Calandrini (Fdi)
Disposizioni per contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni, e incentivi per le famiglie residenti e le imprese
20 luglio 2023: Presentato al Senato
Da assegnare
 - [S.537](#) - 19ª Legislatura
Sen. Dolores Bevilacqua (M5S) e altri
Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane nella Regione siciliana
2 febbraio 2023: Presentato al Senato
4 ottobre 2023: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)
 - [C.500](#) - 19ª Legislatura
On. Salvatore Deidda (FDI) e altri
Istituzione di una zona franca produttiva nel territorio delle isole minori e dei piccoli comuni montani
2 novembre 2022: Presentato alla Camera
5 dicembre 2022: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)
 - [C.699](#) - 19ª Legislatura
On. Gian Antonio Girelli (PD-IDP) e altri
Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane nonché delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici ambientali
12 dicembre 2022: Presentato alla Camera
13 febbraio 2023: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)
 - [S.396](#) - 19ª Legislatura
Sen. Enrico Borghi (PD-IDP) e altri
Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali
7 dicembre 2022: Presentato al Senato
12 settembre 2023: In corso di esame in commissione
 - [C.677](#) - 19ª Legislatura
On. Chiara La Porta (FDI) e altri
Istituzione e disciplina delle zone franche montane per la salvaguardia e lo sviluppo delle aree di montagna
5 dicembre 2022: Presentato alla Camera
27 gennaio 2023: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)
 - [C.538](#) - 19ª Legislatura
On. Monica Ciaburro (FDI)
Istituzione e disciplina delle zone franche montane per la salvaguardia e lo sviluppo delle aree di montagna e per il contrasto dello spopolamento nelle aree interne, montane e rurali
9 novembre 2022: Presentato alla Camera
23 gennaio 2023: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)



- [S.422](#) - 19ª Legislatura
Sen. Paolo Tosato (LSP-PSd'Az) e altri
Modifica all'articolo 1, comma 583, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci dei piccoli comuni
19 dicembre 2022: Presentato al Senato
19 aprile 2023: In corso di esame in commissione
- [S.276](#) - 19ª Legislatura
Sen. Mariastella Gelmini (Az-IV-RE)
Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane
2 novembre 2022: Presentato al Senato
12 settembre 2023: In corso di esame in commissione
- [S.242](#) - 19ª Legislatura
Sen. Patrizio Giacomo La Pietra (Fdl) e altri
Istituzione e disciplina delle zone franche montane per la salvaguardia e lo sviluppo delle aree di montagna
26 ottobre 2022: Presentato al Senato
6 marzo 2023: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)
- [C.238](#) - 19ª Legislatura
On. Pietro Pittalis (FI-PPE)
Agevolazioni fiscali per promuovere l'insediamento di esercizi commerciali nelle zone montane marginali nonché interventi in favore del trasporto pubblico nelle medesime aree
13 ottobre 2022: Presentato alla Camera
Da assegnare
- [S.194](#) - 19ª Legislatura
Sen. Enrico Borghi (PD-IDP)
Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento delle professioni di montagna
19 ottobre 2022: Presentato al Senato
14 novembre 2022: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)
- [C.193](#) - 19ª Legislatura
On. Silvana Andreina Comaroli (LEGA) e altri
Istituzione di zone franche urbane per promuovere l'insediamento di esercizi commerciali nei piccoli comuni
13 ottobre 2022: Presentato alla Camera
13 febbraio 2023: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)
- [S.58](#) - 19ª Legislatura
Sen. Bruno Astorre (PD-IDP) e altri
Delega al Governo per la promozione del lavoro agile nei piccoli comuni
13 ottobre 2022: Presentato al Senato
12 gennaio 2023: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)
-

Realizzato da Uncem
Unione nazionale Comuni Comunità Enti montani

19 giugno 2024